

LXXIII^a TORNATA

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Palberti e Saldini)	pag. 2147
Oratori:	
PRESIDENTE	2147
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2149
Congedi	2146
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie »	2161
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo primo del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi cinquanta per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria »	2155
Oratori:	
BADALONI, <i>relatore</i>	2159
BERTINI, <i>ministro di agricoltura</i>	2159, 2161
CENCCELLI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	2160
GRASSI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	2160
RAVA	2156, 2161
(Approvazione di un ordine del giorno)	2161
« Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1919, n. 1009, che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie »	2162
Oratori:	
BOSCO-LUCARELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	2166
MORPURGO	2165, 2166

« Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina » . pag.	2166
Oratori:	
DE VITO, <i>ministro della marina</i>	2169, 2170
FRACASSI, <i>rel. della minoranza</i>	2167, 2169, 2170
MORRONE, <i>relatore della maggioranza</i>	2169
SECHI	2170
(Approvazione di un ordine del giorno)	2170
(Presentazione di)	2146
Interpellanze (Annuncio di)	2170
Interrogazioni (Annuncio di)	2170
(Risposte scritte ad)	2172
(Svolgimento di):	
« Sui provvedimenti per riparare i danni prodotti dall'ultimo terremoto in Eritrea »	2149
Oratori:	
LIBERTINI	2150
VENINO, <i>sottosegretario di Stato per le colonie</i>	2149
Messaggi (del Presidente della Corte dei Conti)	2146
(del Presidente del Consiglio)	2147
Omaggio (del senatore Diaz)	2147
Oratore:	
PRESIDENTE	2147
Relazioni (Presentazione di)	2146, 2150
Ringraziamenti	2147
Sull'ordine del giorno:	
Oratore:	
BERTINI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	2171
Uffici (Sorteggio degli)	2151

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dei la-

vori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, per la ricostruzione delle terre libere e i sottosegretari di Stato per le colonie e per l'industria e commercio.

HISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Passerini Angelo di giorni dieci, Pirelli di giorni ventitrè, Stoppato di giorni trenta.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva da quella Corte eseguite dal 1° al 30 aprile 1922, con i seguenti messaggi:

« Roma, 17 aprile 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1922.

« BERNARDI ».

« Roma, 2 maggio 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1922.

« BERNARDI ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato l'elenco dei disegni di legge pervenuti alla Presidenza durante la sospensione delle sedute:

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1819, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici;

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione;

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, n. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 9 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287 che modifica la legge 2 giugno 1913, n. 571 riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

Questi disegni di legge seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Comunico poi al Senato l'elenco delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sosta delle sedute sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, nn. 712 e 722, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839, 15 aprile 1917, n. 647, 9 agosto 1917, n. 1352, e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di commissariato militare marittimo;

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, numero 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia

marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali;

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi;

Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e di un Comitato tecnico-amministrativo per l'aeronautica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici;

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge verranno poi posti all'ordine del giorno.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera pervenuta alla Presidenza dalla vedova del compianto collega senatore Loiodice:

« Napoli, 8 aprile 1922.

« Eccellenza,

« Nello strazio immenso che ha crudelmente colpito il mio animo per la improvvisa perdita di mio marito, mi sono state di grande conforto le buone e sincere espressioni di condoglianza che ha voluto rivolgermi.

« Le parole che Ella ha detto in Senato per lui, mi restano scolpite nel cuore e mi danno la prova della benevolenza, della stima e dell'amicizia che circondavano il mio caro estinto.

« Voglia gradire i miei più vivi ringraziamenti, estensibili anche a tutti i componenti di codesto Alto Consesso, e con i sensi della più profonda e devota riconoscenza mi abbia

« ROSA GALLO VED. LOJODICE ».

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente telegramma pervenuto da Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio.

« Genova, 8 maggio 1922.

« S. E. Sen. Tittoni - Pres. Senato - Roma.

« Era mio fermo intendimento venire Roma per presenziare sedute ripresa lavori Senato. Ma intensificazione lavori Conferenza Genova m'impone assolutamente rimanere qui. Prego pertanto l'E. V. volere esprimere Senato mie rispettose vive scuse per forzata assenza, che impediscemi fare personale ossequio Alto Consesso. Lo farò primo momento nel quale potrò lasciare Genova, compiendo così atto che non è soltanto doveroso, ma che mi riuscirà altresì graditissimo.

« Ossequi.

« FACTA ».

(Vive approvazioni).

Omaggio al Senato.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. E. il senatore Diaz, Presidente della Commissione nazionale per le onoranze dei caduti in guerra, ha inviato in omaggio al Senato un album di fotografie attestanti il lavoro compiuto dalla Commissione predetta per la sistemazione dei cimiteri di guerra. Il Presidente ha risposto ringraziando ed ha risposto che l'album sia conservato nella biblioteca del Senato.

Ho voluto comunicare questa notizia al Senato perchè l'ottimo lavoro di coloro che si occupano delle onoranze ai caduti in guerra è tale da meritare tutta l'approvazione e la riconoscenza del Senato. (Benissimo).

Commemorazioni

dei senatori Palberti e Saldini.

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano senatori e ministri).

Onorevoli colleghi, anche oggi, nel riprendere i nostri lavori, dobbiamo rammaricarci di nuovi lutti.

Il 12 aprile scorso, dopo lunga infermità, si spense in Torino l'avvocato Romualdo Palberti, nato a Lanzo Torinese il 31 maggio 1846. Giovanissimo si laureò in giurisprudenza e fu dapprima, per breve tempo, magistrato. Ma il suo temperamento battagliero e vivace lo portava piuttosto verso la professione libera e si iscrisse nell'Albo forense di Torino, cui, appartenne per oltre un cinquantennio, assurgendo, per dottrina e facondia, a posto elevatissimo tra gli avvocati di quella città; fu prima valorosissimo penalista, legando il suo nome a vari processi celebri, ma dedicò poi la sua maggiore attività al ramo civile.

Il suo ingegno e il suo carattere lo spingevano verso la carriera politica, in cui esordì nel 1886, avendolo in quell'anno il secondo collegio di Torino eletto a suo rappresentante alla Camera dei deputati per la sedicesima Legislatura. Fu poi per altre cinque legislature consecutive deputato per il collegio di Lanzo fino al 1904.

La sua dirittura politica, insieme alla dottrina non comune ed alla rapida, concitata eloquenza, lo segnarono subito all'attenzione dei colleghi: e non vi fu quasi discussione importante, in ogni materia, in cui egli non facesse sentire la sua robusta parola. Nel 1897 fu eletto vice-Presidente della Camera e rimase a tale posto finchè fu deputato, fino, cioè, al 1904. Fu membro delle Giunte e Commissioni più importanti, e fu presidente e relatore della Commissione dei cinque, nominata dalla Camera dei deputati nel dicembre 1897 per esaminare le conseguenze della sentenza della Corte di Cassazione sulla questione Crispi. A Torino, ch'era la sua seconda patria, e dove era circondato di universali simpatie, coprì uffici amministrativi ragguardevoli e il suo nome resterà legato all'impulso mirabile ch'ei seppe dare a varie istituzioni pubbliche. Fu per molti anni presidente del Consiglio di amministrazione del manicomio; fu capo dell'amministrazione dell'Opera dell'infanzia abbandonata e di numerosi altri istituti, dovunque portando fervido amore e illuminata competenza. Fu anche per lunghi anni consigliere comunale e provinciale di Torino.

Fu nominato senatore il 21 gennaio 1906 e, fino a che la salute glielo concesse, fu attivissimo ai nostri lavori, prendendo parte a discus-

sioni importanti e procacciandosi stima e simpatia universali.

Scompare con lui una eletta figura di parlamentare, di giurista, di cittadino. Il Senato si inchina reverente alla sua memoria ed invia vive condoglianze alla famiglia, al comune nativo ed alla città di Torino. (*Approvazioni*).

Il 19 aprile improvvisamente scomparve in Milano l'operosa esistenza dell'ingegnere professor Cesare Saldini, mentre, nel vigore delle forze, avrebbe potuto prestare ancora assai prezioso contributo alla odierna opera di ricostruzione economica.

Nato in Milano il 12 ottobre 1848, fin dai primi anni si dedicò con passione agli studi di ingegneria e, giovanissimo, si laureò in ingegneria industriale. La sua carriera professionale fu una delle più brillanti: a ventitrè anni era già assistente al Politecnico di Milano e nel 1882 vi ascendeva alla cattedra di tecnologia meccanica, fra il consenso unanime dei più illustri maestri. Ed all'insegnamento Egli dette le sue migliori energie per oltre cinquant'anni, facendo assurgere la sua cattedra ad una delle più rinomate di Europa e divenendo l'anima del Politecnico, del quale, dopo la scomparsa di Giuseppe Colombò, tenne meritatamente la direzione per quasi un anno, fino al suo collocamento a riposo.

Le pregevoli monografie e gli acuti articoli da Lui pubblicati su riviste e giornali lasciano tracce durature nel campo degli studi di ingegneria e preziosa è l'opera che egli svolse in non poche Accademie e Associazioni scientifiche: era, fra l'altro, socio corrispondente dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, consigliere dell'Associazione per l'alta cultura e per non breve periodo fu presidente del Consiglio degli Ingegneri.

Nè solo all'istruzione superiore egli dedicò le sue cure: ma, sincero liberale, considerando l'elevazione del proletariato come il più grande dovere delle classi colte e solo possibile col promuovere una larga istruzione professionale, attese con passione a tale insegnamento; e, quale presidente della sezione dell'insegnamento nella Società Umanitaria, e quale consigliere della scuola elettrotecnica per gli operai, e come rappresentante del Ministero dell'industria nella scuola sperimentale per l'industria della

carta e in numerosi altri incarichi a Lui affidati, dette poderoso contributo all'incremento culturale delle classi lavoratrici.

Delle questioni del lavoro egli fu profondo conoscitore e molto a Lui devono il Consiglio superiore e il Comitato permanente del lavoro; membro autorevolissimo del primo consesso e presidente del secondo, egli prestò in essi fin dalla loro costituzione, per oltre un ventennio, opera veramente preziosa, avviando ad eque risoluzioni molti conflitti fra capitale e lavoro e dando efficace impulso ad una sana legislazione sociale. E recentemente l'alta considerazione in cui era tenuto per la serena imparzialità e competenza tecnica, gli fece affidare dal Governo la delicatissima carica di presidente della Commissione d'inchiesta sulle industrie.

Cesare Saldini alla dottrina e alla genialità accoppiava uno spirito singolarmente pratico. Arbitro per la risoluzione di molte vertenze fra enti pubblici e privati, consigliere ambito di numerose società industriali, non trascurò neppure l'esercizio professionale e dette poi efficacissimo impulso al meraviglioso progresso industriale della sua Milano.

Solo con questo scopo egli, che volle sempre rimanere estraneo alle competizioni politiche, entrò nella vita amministrativa milanese e fu assessore in due periodi di grande importanza, nei quali si attuarono le prime municipalizzazioni di pubblici servizi in Italia e lo sviluppo di grandi opere pubbliche e della politica edilizia del comune.

Il 6 ottobre 1919, in considerazione dei suoi meriti eminenti, Cesare Saldini fu nominato senatore ed anche in Senato egli si acquistò le più vive simpatie, malgrado che le occupazioni professionali, che tutto lo assorbivano, non gli abbiano permesso di essere molto assiduo ai nostri lavori.

Cesare Saldini fu uomo e cittadino di elette virtù, di modestia pari all'eccezionale valore, di cuore nobilissimo.

Vada alla memoria dell'insigne scomparso il nostro mesto e reverente pensiero, ed alla famiglia, così crudelmente colpita, e alla sua amata città giunga l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Romualdo Palberti fu, nella professione, avvocato insigne, nel Parlamento lun-

gamente deputato e lungamente senatore, nella vita della sua città esperto amministratore della provincia e del comune, come bene fu già accennato.

Il Governo quindi partecipa al comune compianto. (*Approvazioni*).

Cesare Saldini fu il più perfetto tipo dell'uomo moderno, nel miglior senso della parola.

Poichè in lui era composto in perfetta armonia l'uomo di pensiero e l'uomo di azione.

Maestro celebre, ancor giovanissimo, nel glorioso Policlinico di Milano, fu anche ingegnere illustre e non timoroso di alcune novità nella tecnica e nella economia delle industrie.

E nel campo stesso sociale il suo spirito illuminato e sereno lo portò a valutare con equa visione i rapporti del lavoro.

In questi tempi di soventi torbidi e violenti, sia ciò, oltre che onore alla sua memoria, un buon esempio per il nostro Paese.

Il Governo quindi si associa alle espressioni di cordoglio per l'illustre estinto. (*Approvazioni*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Libertini al ministro delle Colonie: « per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi dal Governo per riparare i gravi danni prodotti dal terremoto ultimo in Eritrea e specialmente a Massaua.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato al Ministero delle colonie per rispondere.

VENINO, *sottosegretario al Ministero delle colonie*. Posso assicurare l'on. senatore interrogante che il Ministero delle colonie si è reso esatto conto della gravità dei danni prodotti dai terremoti verificatisi nell'Eritrea, e segnatamente a Massaua il 24 agosto e il 21 settembre dell'anno scorso, e riprodottisi, benchè con minore intensità il 14 e il 21 gennaio dell'anno corrente, ed ha subito svolto attiva e fervida opera per avere i fondi necessari alle riparazioni ed alle costruzioni.

Nel settembre dell'anno scorso il Ministero delle colonie ha ottenuto sul fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dello Stato una prima assegnazione per il bilancio della colonia Eritrea di un milione e 300 mila lire;

successivamente poi un'altra assegnazione straordinaria di quattro milioni, di cui all'art. 55 del decreto-legge del 16 novembre 1921. Recentemente, a seguito di una circostanziata relazione inviata dal governatore dell'Eritrea, corredata da dati di fatto forniti da tecnici locali ed anche illustrata da riproduzioni fotografiche, è risultato che se l'opera di ricostruzione procede con la massima rapidità, i fondi messi a disposizione molto parzialmente serviranno, e varranno solo a provvedere alla sistemazione delle opere statali ed alla concessione di sussidi più urgenti alle famiglie più bisognose.

Tutto questo fu riferito al Ministero del tesoro, al quale il Ministero delle colonie ha chiesto una ulteriore assegnazione straordinaria di dieci milioni di lire. Quanto alla iniziativa privata, nel settembre dello scorso anno, subito dopo il terremoto che colpì Massaua, una cooperativa edilizia si è costituita in Massaua stessa con lo scopo di procedere alla ricostruzione del centro abitato a Otumlo a levante di quella stazione, nei pressi di Massaua. Questa cooperativa ha chiesto un prestito al Governo di un milione di lire, sul fondo dato dal Governo stesso al Governo coloniale, il quale già ha concesso una prima rata di 250 mila lire.

Il Ministero delle colonie, augurandosi che le condizioni del bilancio dello Stato permettano maggiori assegnazioni, ha la più sicura coscienza di nulla aver trascurato nell'interesse della colonia e si riserva di richiedere ulteriori assegnazioni, in ciò mosso non solo dalla constatazione delle reali esigenze della colonia, ma anche dalla cordiale sollecitudine per quelle popolazioni, il cui spirito di patriottismo e di fedeltà merita un particolare riconoscimento ed una particolare attestazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se è soddisfatto.

LIBERTINI. Ringrazio il Sottosegretario di Stato alle colonie delle notizie fornitemi, e mi auguro che la mia modesta interrogazione possa servire come forza propulsiva per sollecitare quei provvedimenti che noi abbiamo il dovere di non lesinare verso quella nostra Colonia. Io non so a quale data furono emessi i provvedimenti e furono concessi i fondi per riparare ai gravissimi danni riportati dalla Colonia e

specialmente dalla città di Massaua a causa del terremoto; quello che posso dire all'onorevole Sottosegretario si è che sino al marzo di quest'anno poco o nulla si è fatto per riparare questi danni e che quella città, abbastanza cospicua per fabbricati privati e statali che vi sorgevano, era presso a poco un mucchio di rovine. Mi auguro che il Governo, per quelle giuste considerazioni che in fine della sua risposta ha espresso lo stesso sottosegretario, voglia seriamente provvedere affinché nessuna lagnanza si debba avere da parte di quelle popolazioni, le quali sono state di validissimo aiuto per noi. Da quelle popolazioni che ormai sono veramente attaccate all'Italia e si proclamano da loro stesse italiane abbiamo tratto e tragghiamo i magnifici soldati dei battaglioni eritrei, esempio mirabile di ardimento, di disciplina e di attaccamento ai nostri ufficiali ed alla nostra bandiera, che hanno valorosamente difeso in tante numerose ed importantissime azioni militari. La nostra riconoscenza verso costoro deve manifestarsi curandone il benessere e la prosperità. (*Bene*).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Da parte dei ministri competenti sono giunte le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori: Da Como e Castiglioni, Salmoiraghi, Luca Beltrami, Martinez e Pullè, Vicini, Greppi, Sanarelli, Manna, Ginori-Conti.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Indri a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

INDRI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920 della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesoro-

rieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso pel riscosso;

Conversione in legge del R. decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione delle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Indri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Albricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ALBRICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Ordine Militare di Malta, nonchè relativo alla proroga della validità del decreto-legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Albricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Tommasi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TOMMASI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versailles e di San Germano.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tommasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'estrazione dei nomi.

DE NOVELLIS, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso

Albertoni

Albricci

Amero d'Aste

Annaratone

Beneventano

Bettoni

Bonazzi

Bouvier

Caldesi

Capotorto

Cavalli

Colonna Fabrizio

Cosenza

Crespi

Cuzzi

Da Como

De Blasio

Della Noce

De Petra

Diaz

Di Robilant

Ellero

Faldella

Fano

Foà

Fortunato

Fracassi

Frascara

Frascati

Gatti

Greppi

Grippa

Guala

Guidi

Lusignoli

Malagodi

Malfatti

Martino

Orlando

Persico

Petitti di Roreto

Pianigiani

Pigorini
Pirelli
Quartieri
Ridola
Romanin Jacur
Scalori
Schinina
Schupfer
Serristori
Sforza
Thaon di Revel
Torraca
Valenzani
Wollemborg

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Badoglio
Bassini
Beltrami
Berenini
Bergamini
Berio
Bollati
Bombig
Cadorna
Calabria
Campostrini
Capece Minutolo
Castiglioni
Cefaly
Chersich
Chimienti
Cipelli
Cirmeni
Cocuzza
Compagna
Credaro
Croce
Curreno
De Amicis Tommaso
De Lorenzo
Del Pezzo
Di Saluzzo
Di Trabia
Durante
Francica Nava
Giordani
Guiccioli
Imperiali

Inghilleri
Levi
Mangiagalli
Mango
Marchiafava
Masci
Mengarini
Montresor
Niccolini Eugenio
Nuvoloni
Passerini Angelo
Perla
Pincherle
Pozzo
Queirolo
Romeo delle Torrazze
Salvia
Sandrelli
Schanzer
Stoppato
Tassoni
Tecchio

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Abbate
Apolloni
Bellini
Bennati
Biscaretti
Bombrini
Brandolin
Cagnetta
Cagni
Caneva
Caviglia
Civelli
Clemente
Conci
D' Ayala Valva
Del Carretto
Del Giudice
Di Frasso
Faelli
Ferraris Dante
Figoli
Filomusi Guelfi
Fradeletto
Fulci
Garroni

Gherardini
 Giardino
 Giordano-Apostoli
 Giusti Del Giardino
 Grassi
 Loria
 Manna
 Marconi
 Marescalchi Gravina
 Massarucci
 Mazziotti
 Mortara
 Nava
 Paternò
 Piaggio
 Pini
 Porro
 Rava
 Rossi Teofilo
 Saladini
 Salata
 Sechi
 Sili
 Sonnino
 Tamassia
 Trinchera
 Valli
 Vanni
 Vigoni
 Zuccari

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Auteri Berretta
 Barzilai
 Battaglieri
 Beccaria Incisa
 Bertesi
 Bertetti
 Berti
 Bianchi Leonardo
 Bonin Longare
 Borghese
 Calisse
 Capellini
 Cardarelli
 Cassis
 Catellani
 Chiappelli
 Cimati

Cocchia
 Dallolio Alfredo
 De Larderel
 Del Bono
 Della Torre
 Di Brazzà
 D'Ovidio Francesco
 Dorigo
 Ferraris Carlo
 Fili Astolfone
 Gallina
 Ginori Conti
 Gioppi
 Hortis
 Mazza
 Mazzoni
 Melodia
 Pansa
 Pantano
 Passerini Napoleone
 Pecori Giraldi
 Ponza
 Resta Pallavicino
 Reynaudi
 Riolo
 Ronco
 Sanarelli
 Scialoja
 Spirito
 Tanari
 Triangi
 Vicini
 Vigliani
 Visconti Modrone
 Vitelli
 Volterra
 Zappi
 Zupelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertini
 Artom
 Barbieri
 Bernardi
 Bianchi Riccardo
 Bocconi
 Boncompagni
 Botterini
 Brusati Roberto

Campello
Canevari
Cencelli
Ciraolo
Colonna Prospero
Comparetti
Contarini
D'Alife
Dallolio Alberto
Di Sant'Onofrio
Einaudi
Ferri
Fratellini
Frola
Garavetti
Garofalo
Gerini
Lagasi
Lamberti
Leonardi Cattolica
Malaspina
Maragliano
Marsaglia
Mattioli
Michetti
Molmenti
Niccolini Pietro
Pagliano
Pelloux
Pipitone
Podestà
Pullè
Rampoldi
Rossi Giovanni
Rota
Ruffini
Salmoiraghi
Scalini
Sinibaldi
Suardi
Supino
Tamborino
Torlonia
Valerio
Venosta
Villa

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Filiberto.
Adamoli
Agnetti
Aula

Badaloni
Bava Beccaris
Beria d'Argentina
Cannavina
Capaldo
Carissimo
Caruso
Cefalo
Consiglio
Corbino
D'Andrea
De Cupis
De Riseis
De Seta
Di Bagno
Di Rovasenda
Di Terranova
Fadda
Ferraris Maggiorino
Ferrero di Cambiano
Gavazzi
Ghiglianovich
Golgi
Grosoli
Indri
Lanciani
Libertini
Lucchini
Luzzatti
Malvano
Mariotti
Morpurgo
Mosca
Novaro
Oliveri
Pascale
Pavia
Pescarolo
Placido
Quarta
Rolandi-Ricci
Santini
Santucci
Setti
Sormani
Taddei
Tittoni Romolo
Tommasi
Torrighiani Luigi
Valvassori Peroni
Viganò
Zippel

UFFICIO VII.

Arlotta
 Baccelli
 Bensa
 Bergamasco
 Bonicelli
 Borsarelli
 Boselli
 Brusati Ugo
 Calleri
 Canevaro
 Canzi
 Carle
 Cataldi
 Coffari
 Conti
 Cusani-Visconti
 De Amicis Mansueto
 Del Lungo
 De Novellis
 Diena
 Di Stefano
 Di Vico
 D' Ovidio Enrico
 Fabri
 Faina
 Gallini
 Giaccone
 Giunti
 Grandi
 Gualterio
 Lustig
 Malvezzi
 Martinez
 Mayer
 Millo
 Morrone
 Mosconi
 Palummo
 Pellerano
 Piccoli
 Plutino
 Polacco
 Presbitero
 Rattone
 Rebaudengo
 Reggio
 Rizzetti
 Salvago Raggi
 Salvarezza

San Martino di Valperga
 Schiralli
 Squitti di Palermi
 Tivaroni
 Tomasi della Torretta
 Torrigiani Filippo
 Venzi

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, N. 267, che autorizza il prelevamento sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo primo del Regio decreto 4 maggio 1920, N. 660, di centesimi cinquanta per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria » (N. 211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, numero 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 maggio 1920, n. 660, e 8 luglio 1920, n. 1039, che fissano i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per i raccolti 1920 e 1921;

Considerata la opportunità di prelevare dai prezzi dei cereali del raccolto 1921 la quota di centesimi 50 al quintale dei cereali requisiti o comunque acquistati dallo Stato, per destinare il fondo per spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 660, requisiti o comunque acquistati dallo Stato, saranno detratti, all'atto del pagamento, centesimi cinquanta per ogni quintale.

L'ammontare delle quote, così prelevate, sarà destinato a spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria esistenti o da crearsi, governativi o consorziali autonomi, per l'incremento della produzione nazionale.

Con decreto Reale sarà determinato il riparto di detto fondo.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero per l'agricoltura le somme prelevate a sensi dell'articolo precedente.

In acconto di tale fondo è autorizzato, nel bilancio di detto Ministero per 1921-922, lo stanziamento di lire 1.500.000 in apposito capitolo della parte straordinaria, con la dizione: « Spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria esistenti o da crearsi, governativi o consorziali autonomi, per l'incremento della produzione agraria nazionale ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MICHELI — FACTA — SOLERI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Comunico al Senato che l'onorevole senatore Rava ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato fa voti perchè al bilancio preventivo del Ministero di agricoltura siano, ogni anno, allegate brevi relazioni tecniche e finanziarie sopra:

« 1° l'azione dell'Istituto di genetica per la cerealicoltura e degli altri nuovi Istituti di sperimentazione creati a beneficio dell'agricoltura nazionale, in virtù del decreto-legge 10 marzo 1921 n. 267, e dei precedenti decreti del 26 maggio 1918, n. 768, 18 marzo 1919 n. 521 e 4 maggio 1920, n. 660, e altri consimili;

« 2° sopra l'andamento dell'Istituto lattifero del Lazio di recente istituzione con speciali fondi straordinari;

« 3° sopra l'erogazione della somma dei 23 milioni fin'ora incassata col prelevamento di centesimi trenta prima, e poi di centesimi cinquanta, sul prezzo di ogni quintale di grano, acquistato o requisito dallo Stato; e su consimili prelevamenti sul prezzo di altri cereali ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Rava per lo svolgimento del suo ordine del giorno.

RAVA. Io ho presentato, onorevoli colleghi, quest'ordine del giorno, e in ossequio a voti che ho sentito varie volte in questa alta Assemblea e anche per amore a quella « unità del bilancio » che è legge savia di pubblica gestione e deve agevolare il sindacato parlamentare.

La relazione dell'Ufficio centrale su questo disegno di legge merita lode per aver data luce a questa formazione d'Istituti sperimentali, nuovi, fatti senza legge. Essa dà notizie che sono utili e pratiche, perchè veramente nella vasta serie di decreti, di decreti-leggi, di leggi che hanno cambiato quasi tutto il sistema legislativo dell'agricoltura italiana, non è facile di avere notizie precise di questi nuovi istituti e dell'opera loro. Bene ci ha richiamato allo studio di questo tema l'on. Badaloni, con la sua relazione, che è veramente perspicua e per la quale gli va fatto elogio anche perchè ha dato modo di porre nettamente il problema. Ora il nuovo ordine del giorno vorrebbe esprimere fiducia per questi nuovi Istituti e vivo desiderio che essi svolgano la loro attività, confortati dagli aiuti volenterosi e dai finanziamenti occorrenti. Sul modo con cui questi aiuti sono concessi o possano concedersi, io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi e degli onorevoli ministri dell'agricoltura e del tesoro.

Noi abbiamo dunque una serie di decreti-legge pel Ministero di agricoltura, taluni dei quali hanno istituito enti nuovi « di sperimentazione agraria » e li hanno finanziati, come oggi si dice, con una parola molto usata, in un modo un po' curioso, trattenendo cioè sul prezzo dei cereali, requisiti dallo Stato negli anni di guerra, una quota e accumulando queste quote in larghi fondi, destinati alla creazione ed al mantenimento di siffatti Istituti. Vi è qualche decreto che dà la norma di nascita di questi Istituti, esempio il decreto-legge del 4 maggio 1920 che destina il ricavato della tassa di 30 centesimi per quintale sul prezzo del grano ad un Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, creato con decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1044, meno un fondo di lire 500,000 destinato alle stazioni di cerealicoltura di Rieti. Si è cominciato con un primo decreto del maggio 1918 per la stazione di risicoltura di Vercelli, e beneficio della quale si è istituita una tassa di 50 centesimi al quintale sui risone e si è raccolto così in due anni un fondo di quasi tre milioni e mezzo (lire 3,380,000). Ma qui si tratta di un Istituto che già esisteva e che ha già norme di legge e vita nel bilancio dello Stato. Perciò io non posso che rallegrarmi che esso abbia avuto questo fondo nuovo, riguardo all'impiego del quale per lo meno qual-

che notizia si potrà avere con la discussione del bilancio perchè, come ho già detto, si tratta di un ente che aveva voce o richiamo nel bilancio. Poi abbiamo avuto la Stazione di bieticoltura di Rovigo, la quale ha ottenuto il decreto del 6 luglio 1919 per una tassa di cent. 15 per quintale sul prezzo delle barbabietole da zucchero, il che assicurò a quell'Istituto un reddito di oltre due milioni e mezzo (lire 2,631,645), che saranno serviti per lo sviluppo degli studi di quell'Istituto notevole e pratico, specialmente in riguardo alla produzione delle sementi, per le quali noi eravamo finora tributari all'estero.

Poi sono venuti i decreti del marzo 1919 e del maggio 1920, coi quali si stabiliva una tassa di cent. 30 su ogni quintale di grano, tassa che ha, in fondo, rincarato il prezzo del grano per i consumatori, e merita perciò la nostra osservazione. Con questa tassa si doveva da prima creare a Roma un Istituto Nazionale di genetica dei cereali, ente morale. Il decreto che istituisce questo Istituto esiste, lo dissi, è il n. 1014 del luglio 1919, ma chi lo diriga, come esso funzioni, come sia amministrato e così via dicendo, questo non so se sia stabilito; certo non si sa e non si trova facilmente. L'Istituto deve, se non erro, cercare e provare le varie sementi adattate ai vari terreni per aver più largo prodotto di grano.

Poi si è provveduto ad un Istituto per l'allevamento dei cereali a Bologna e ad una Stazione sperimentale di maiscoltura a Bergamo ed a qualche altra istituzione del genere. Per effetto del decreto del 18 maggio 1919, sono stati incassati più di 6 milioni (lire 6,257,620) dei quali 5 milioni furono assegnati all'Istituto nazionale di genetica, 700,000 lire all'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, 480,000 lire alla Stazione di maiscoltura di Bergamo, 20,000 lire alla Cattedra sperimentale e lire 10,000 al Comizio agrario di Pisa; 25,000 lire alla Cattedra di Fermo e altre consimili.

Dall'applicazione del secondo decreto del maggio 1920 si ottennero altre L. 5,040,181, di cui 4 milioni e mezzo furono assegnate all'Istituto nazionale di genetica e l'altro mezzo milione alla Stazione di granicoltura di Rieti.

L'Istituto di genetica in Roma, a quanto risulta, ma non si sa chiaramente, da una breve nota della relazione al Senato, ha anche com-

prato due tenute che gli servono per le sue sperimentazioni agrarie, una a Roma e una fuori. L'onorevole Badaloni mi suggerisce che in realtà questo Istituto ha acquistato una sola tenuta, mentre un'altra tenuta nell'Italia meridionale, l'ha soltanto in affitto. E sta bene. E auguro dia utili frutti.

L'Istituto di Bologna non è, credo, ancora formato, ma darà buoni risultati perchè appoggiato a quella Scuola di agricoltura che fiorisce molto felicemente ed è in regione di grandi progressi agrari.

Nella relazione dell'on. Badaloni si vede un altro fatto: cioè, che portata la tassa nel 1921 a 50 centesimi per quintale, è calato il reddito, che non fu più di 6 milioni, ma di 3 e mezzo. Ora, se è calato il reddito vuol dire che si faranno minori erogazioni. Io vorrei che di questi 23 milioni, già consegnati a questi Istituti (ed io credo che l'Italia debba agevolare quest'opera, perchè l'agricoltura è sempre la madre buona di grande parte della vita industriale italiana) noi avessimo qualche notizia più precisa e proprio nella relazione che accompagna il bilancio. Sono contento che l'onorevole ministro faccia segno di assentimento. Ci potranno essere dei critici, e magari degli ipercritici; io parlo invece con un sentimento di fiducia e simpatia per tutto quello che è studio pratico, esame e sperimentazione agricola, specialmente in un paese come l'Italia che ha bisogno di sviluppare l'industrializzazione agraria. Io ricordo, onorevole ministro, quel magnifico libro del compianto prof. Ulpiani, tutto ispirato a Virgilio, ma così saldamente posato sulle verità della scienza moderna, che è una consolazione il leggerlo, e ancor più il vedere come la voce dell'improvvisamente scomparso professore venga ascoltata anche negli ambienti ministeriali. Io credo che noi dobbiamo conoscere tutto ciò che fa lo Stato per l'agricoltura, nel bilancio di agricoltura, e che quindi si debba mettere qualche pagina breve, non una completa documentazione che ogni studioso potrà ricercare poi per suo conto, di quello che è lo sforzo del bilancio italiano per favorire la coltura e gli studi, e di quello che compiono questi Istituti di agricoltura, in modo che si abbia la dimostrazione degli utili risultati conseguiti per mezzo di una passata apparente durezza sul prezzo del grano negli ultimi anni.

E poichè sono a parlare di questi istituti in cui furono investiti già ventitre milioni, vorrei pregare l'onorevole ministro di agricoltura per un'altra informazione. Tutti i colleghi sanno che l'approvvigionamento del latte nelle grandi città è diventato un grande problema alimentare e igienico. Nel bilancio di Parigi dell'anno scorso, il relatore, e così il presentatore, cioè il prefetto della Senna, hanno dedicato varie pagine a questo problema che aveva impensierito la popolazione. Quelli che vivono a Roma benne sanno che pur essendo la città circondata dalle maggiori distese di prati naturali, e ora anche artificiali con erba medica e le irrigazioni, è quella che ha maggior deficienza di latte. Roma consuma ottantamila litri di latte al giorno; e non li ha! Così ogni giorno arrivano ventimila o più litri di latte condensato dalla Lombardia, e se un giorno tarda o manca il vagone che porta da Soresina questa provvidenza mattutina per i bambini e per gli ammalati, sono preoccupazioni gravi. E tutti lamentano gli imbrogli che la scarsità del latte agevola. Appare quindi la necessità di sviluppare la produzione del latte nella Capitale d'Italia, tanto più che la cultura agraria poco progredita si presta all'allevamento del bestiame. Ora il Governo, con un decreto di cui non ho notizia precisa, perchè con la data con cui una volta fu indicato non sono riuscito a trovarlo (mi pare che sia del maggio 1921), ha stabilito che dagli utili avanzati dalla gestione dei cereali o dal Commissariato di approvvigionamenti venti milioni siano dati per formare a Roma un Istituto per la produzione del latte. Questa è certo una bella somma per cominciare, e indubbiamente lo scopo a cui essa è destinata è di grande utilità. Io vorrei che anche di questo fondo, e di questo Istituto che potrebbe un giorno costituire un'entrata straordinaria per il Tesoro, l'amico Peano ci desse qualche notizia, perchè il problema è della massima importanza per Roma e meriterebbe di essere risolto con successo. Dove è questo Istituto del latte? Chi lo dirige? Vi è anche l'Istituto zootecnico laziale, e l'Istituto per la cura delle malattie del bestiame, ma questi danno note e buone prove e dipendono dalle leggi per l'Agro Romano. Il collega Vanni vi ha parte direttiva, con vivo amore per Roma. Una domanda ancora. E se mancano i prelievi sul prezzo del

grano, come vivranno ora tali Istituti? E l'aridocultura nell'Italia meridionale come è con siffatti istituti nuovi studiata e sperimentata?

Ora il mio ordine del giorno, onorevoli colleghi, non è un atto di sfiducia o di critica o di ipercritica; esso è ispirato soltanto al desiderio che queste nuove istituzioni sperimentali agrarie non vivano ignorate, o isolate, dal bilancio di Agricoltura, quasi facendo opera che ha paura di mostrarsi alla viva luce del sole di Roma, ma abbiano ogni anno una pagina, sia pur breve, nella relazione del bilancio di Agricoltura che dica agli studiosi, ed anche ai contribuenti, (c'è un accenno in un decreto per far inscrivere in un bilancio, la somma riscossa, ma questo non dice - ecco il punto - come si eroghi, a chi vada, a che scopi, con quali utili risultati) come questa savia provvidenza del Governo italiano, ispirata dalla scienza, risponda ai suoi altissimi fini.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Vengo pienamente nelle giuste affermazioni fatte or ora dal senatore Rava, perchè io sono il primo a riconoscere non soltanto la necessità, ma l'utilità che della gestione di questi speciali istituti, e quindi dell'impiego delle somme che in modo straordinario furono ricavate mediante la applicazione di una percentuale sopra ogni quintale di grano che veniva requisito o acquistato dallo Stato, sia reso il debito conto e quindi siano offerti al Parlamento tutti gli elementi di fatto che meglio riescano a dimostrare la specifica destinazione che i fondi stessi hanno avuto.

Come ministro di agricoltura sono anche il primo a desiderare che sul funzionamento di ogni ramo dell'amministrazione che fa capo a me la pubblica opinione presti il più largo interessamento. Sarà questo, anzi, il modo più efficace perchè la pubblica opinione si renda meglio consapevole degli altissimi problemi che si ricollegano all'agricoltura in Italia. Accetto quindi l'ordine del giorno Rava e sarà mia cura allegare al prossimo bilancio dati precisi nel senso desiderato dal proponente. Lo farò volentieri sapendo di far pure cosa utile alla amministrazione che, modestamente, ho l'onore di presiedere.

Debbo poi dare assicurazioni all'onorevole Rava per quello che riflette la destinazione delle altre somme di cui egli ha fatto cenno. Esse provengono dalla gestione del Commissariato dei consumi, e quindi non toccano l'orbita d'azione del mio Ministero. Tuttavia, per quel riferimento immediato che hanno con l'Amministrazione della agricoltura, assicuro il senatore Rava che terrò il massimo conto delle sue raccomandazioni, e comunicherò i maggiori dati di fatto necessari ad illustrare i fini di utilità che ci proponiamo raggiungere con le assegnazioni stesse.

Debbo poi osservare al Senato che i fondi ricavati sopra le requisizioni dell'annata 1920-21, sono già in bilancio e sono soggetti a tutti i controlli contabili dell'amministrazione statale. Anzi se il Senato ha la cortesia di riscontrare la dizione del Regio decreto 10 marzo 1921, vedrà che, all'art. 2, è detto precisamente che l'acconto di un milione e 500 mila lire viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio, e quindi assoggettato alle norme fondamentali che regolano la nostra amministrazione. Così pure i fondi maggiori ricavati da quel cespite entrano in bilancio e non possono essere erogati se non con l'osservanza delle norme ordinarie di controllo.

Aggiungerò, per assecondare il giusto desiderio del relatore, a cui rendo lode per gli elementi informativi raccolti sopra i vari istituti creati in base a questi speciali provvedimenti di guerra, che sarà nominata una Commissione per proporre l'erogazione e l'impiego delle somme raccolte.

Con questi schiarimenti ho inteso venire incontro al Senato per lumeggiare l'opera della amministrazione, diretta ad assicurare il progresso della produzione nazionale dei cereali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BADALONI, *relatore*. Dopo le parole del ministro di agricoltura, potrebbe essere vana qualunque parola della Commissione.

Tuttavia, in nome dell'Ufficio centrale, io sento il dovere di ringraziare l'onorevole senatore Rava, che ha portato a questa discussione l'autorità della sua parola e della sua competenza, ed ha avuto, per l'opera dell'Ufficio, espressioni cortesi di consenso.

Le cose che egli ha detto, le raccomandazioni che egli ha fatto, i propositi che egli ha

enunciato, non solo rispecchiano e illustrano, ma completano così il pensiero dell'Ufficio che esso non può che interamente ad essi associarsi.

E, poichè l'ordine del giorno presentato non è che il riassunto di questi, è evidente che l'Ufficio dà la sua piena adesione all'ordine del giorno del senatore Rava, che non è e non vuole essere in fondo che la formula parlamentare, la quale permetta al Senato da una parte di esprimere il suo consenso, e dall'altra d'invitare il Governo ad uniformare al pensiero ed al voto del Senato l'opera sua. L'Ufficio inoltre vorrebbe esprimere un voto: avrei detto un duplice voto, se il ministro di agricoltura non mi avesse prevenuto nei riguardi della Commissione da nominare per la distribuzione delle somme raccolte con il prelevamento dei 50 centesimi stabilito da questo disegno di legge, affinchè la ripartizione avvenga con la maggior larghezza di visione e con la maggiore equità di criteri.

L'altro dei voti, che ho il dovere di formulare, è questo: che all'avvenire degli Istituti d'istruzione e di sperimentazione, che da codesta legislazione speciale hanno avuto vita ed incremento, sia provveduto con stanziamenti del bilancio dell'agricoltura via via, di anno in anno, crescenti, in maniera da rispondere all'aumentato numero, alla elevata importanza, allo svolgimento progressivo, alle nuove e molteplici forme di attività, che il progresso stesso dell'agricoltura ogni giorno maggiormente domanda alle istituzioni d'istruzione e di sperimentazione agraria.

Io chiedo all'onorevole ministro di volere anche su questo punto dire una parola, che dia gli affidamenti, che il Senato attende, nell'interesse superiore dell'agricoltura nazionale. E quando questi, come io confido, sieno chiari e precisi, non sarà stata vana l'opera nostra, se, per essa, la sapienza del Senato avrà potuto, anche da questo modesto disegno di legge, trarre occasione ed argomento per assicurare l'adozione e la continuità di provvedimenti, destinati ad essere non ultimo elemento dell'avvenire e della fortuna agricola del nostro paese.

Queste erano le brevi cose che in nome dell'Ufficio avevo il dovere di esporre al Senato.

GRASSI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetta l'onorevole ministro d'agricoltura di richiamare la sua attenzione sul secondo punto dell'ordine del giorno Rava, riguardante l'andamento dell'Istituto lattifero. Sembra che i fondi ammonitino a 49 milioni e non a soli 20. Intorno a questo nuovo Istituto si sono fatti molti e svariati commenti. Io credo che sarebbe veramente utile che l'onorevole ministro in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura fornisse al Senato dei dati precisi, perchè soprattutto da parte degli agricoltori si sono sollevati dei dubbi sulla possibilità di attuare il programma che questo Istituto si propone.

CENCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. In quello che si è detto, specialmente dal collega Rava, è necessario chiarire qualche punto, perchè non tutti i fondi provenienti dal prelevamento sul prezzo dei cereali requisiti sono demandati per l'erogazione al Ministero di agricoltura: la maggior parte di essi sono serviti per la fondazione dell'Istituto di genetica per la cerealicoltura, che è autonomo e non si trova alle dirette dipendenze del Ministero di agricoltura. Non è il caso che, nel bilancio del Ministero di agricoltura se ne parli. L'Istituto ha per regolamento l'obbligo di comunicare ogni anno una relazione sul suo funzionamento al Ministero di agricoltura e quindi esso potrà pubblicare questa relazione e distribuirla ai due rami del Parlamento.

Circa il funzionamento dell'Istituto di genetica per la cerealicoltura potrei dare qualche informazione oltre quelle fornite dall'onorevole relatore nella sua bella relazione, giacchè ho l'onore di essere il Presidente di questo Istituto. Gli agricoltori sanno benissimo quale importanza abbia la selezione dei semi per la produzione dei cereali e di altre piante. Infatti il miglioramento delle varietà dei cereali può avere una grande importanza sulla entità della produzione nazionale. Basti dire che con le varietà più adatte ai diversi climi e ai diversi terreni si può ascendere da produzioni di otto o dieci quintali per ettaro a venti, trenta. Abbiamo avuto varietà di grano provenienti dalla

stazione di granicoltura di Rieti, che, coltivate qui nel Lazio, hanno dato fino a quaranta quintali ad ettaro, unicamente perchè i semi erano adatti al clima e al terreno del Lazio stesso. Lo stesso lavoro si sta facendo per altre specie di cereali, come il granturco e per le leguminose ecc.

L'Istituto ha cominciato a funzionare soltanto da due anni ed ha a sua disposizione una tenuta, che è stata comperata, qui a Roma, ed un'altra in affitto a Foggia. Ora si sta pensando di acquistare un'altra di queste tenute per esperimenti e per la diffusione di varietà adatte ai diversi climi nelle provincie Meridionali e in Sicilia, a Palermo, come stabilisce il decreto Reale di fondazione.

L'Istituto di genetica non ha potuto dare dei grandi risultati perchè il suo funzionamento non è ancora completamente cominciato. In questi ultimi tempi la Commissione ha potuto redigere un regolamento ed un organico che è stato soltanto ora approvato dal Ministero di agricoltura.

Impiegati noi non ne abbiamo; direttore è il prof. Strampelli della stazione di granicoltura di Rieti, e abbiamo un solo segretario, che è un segretario del Ministero di agricoltura; quindi riguardo alle spese di Amministrazione e di personale noi abbiamo finora erogato ben poco.

L'Istituto ha una discreta dotazione finanziaria; con quel prelevamento di 30 centesimi per ogni quintale di grano requisito si sono riuniti circa 10,000,000 che sono stati investiti in Buoni del tesoro, in rendita ecc. e con gli interessi di questo capitale l'Istituto potrà funzionare.

Noi speriamo che dall'azione di questo Istituto possano venire grandi vantaggi alla nostra agricoltura, perchè, ripeto, della selezione dei semi si avvantaggerà grandemente la produzione dei cereali nel nostro Paese, fino a renderci indipendenti dalle importazioni dall'estero.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Ringrazio anzitutto dell'adesione autorevolissima al mio ordine del giorno, l'onorevole ministro, l'amico relatore e l'onorevole senatore professore Grassi. Ignoravo (e non sarò io solo!) che l'onorevole Cencelli fosse il pre-

sidente egregio dell'Istituto nazionale e sono lieto nell'aver saputo da lui che ogni anno l'Istituto deve consegnare al Ministero di agricoltura una relazione del lavoro compiuto; ma io mi accontento, per evitare spese gravi e lunghe letture, soltanto di un breve sunto che ci dica le buone opere che si sono fatte da esso Istituto per la cerealicoltura italiana. E così ripeto per le altre istituzioni sorte di recente con questi fondi straordinari, senza legge e senza preventivo esame del Parlamento.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Ripeto le maggiori assicurazioni per quel che riflette il secondo comma dell'ordine del giorno Rava, e al senatore Grassi confermo che nella discussione del prossimo bilancio di agricoltura sarò lieto di portare tutti i dati da lui desiderati.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rava ed accettato dal Ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La discussione è chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie » (N. 301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al ministro per l'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per le bonifiche idrauliche ed agrarie.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al ministro per l'industria, commercio e lavoro di autorizzare le Casse ordinarie di risparmio, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento, di Istituti di bonifiche idrauliche ed agrarie nella regione in cui gli Istituti predetti operano, sia mediante conferimenti al capitale di costituzione, sia mediante sovvenzioni per l'esecuzione delle opere di bonifica predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, N. 1009 che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, portante provvedimenti a favore delle piccole industrie.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Per agevolare l'esercizio delle piccole industrie esistenti e l'inizio di altre nelle località ove esse possano trovare disponibilità di materie prime non utilizzate altrimenti, al fine di offrire una fonte di guadagno accessorio alle classi lavoratrici e principale agli inabili ad occupazioni gravose, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro provvede:

a) a raccogliere, coordinare e diffondere notizie ed informazioni utili all'incremento delle piccole industrie;

b) ad emanare disposizioni atte a detto incremento;

c) a fornire modelli, campioni di prodotti, nonchè utensili e strumenti adatti a speciali lavorazioni;

d) ad istituire e sussidiare laboratori modello rispondenti a favorevoli condizioni locali;

e) a coordinare l'attività dei Comitati, di cui all'art. 5 e dei sodalizi, di cui all'art. 9 allo scopo di raggiungere la finalità economica della produzione;

f) a promuovere e sussidiare associazioni di patronato per il conseguimento dei fini sopra indicati;

g) ad esercitare tutte le attribuzioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto ed in genere ogni altra attività utile per l'incremento delle piccole industrie.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituito un « Comitato consultivo centrale per le piccole industrie », composto di undici membri, di cui otto da nominarsi con decreto ministeriale fra le persone competenti nelle piccole industrie delle diverse regioni italiane.

Del Comitato fanno parte di diritto il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale, il capo del servizio dell'industria ed il capo del servizio dell'insegnamento industriale.

Il presidente del Comitato centrale sarà scelto dal ministro dell'industria, commercio e lavoro fra i componenti nominati con decreto ministeriale.

Tanto il presidente quanto gli altri componenti nominati con decreto ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del ministro per l'industria, commercio e lavoro di aggregare temporaneamente al Comitato persone specialmente adatte alla trattazione di determinati argomenti.

Fermo il disposto degli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, numero 1625, ai componenti del Comitato centrale, che non risiedono a Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità di viaggio e di soggiorno di lire 20 giornaliere, computandosi la frazione di giorno come un giorno intero agli effetti dell'indennità stessa.

Art. 3.

Il Comitato centrale di cui all'articolo precedente, ha il compito di:

a) fare proposte al ministro per l'industria, commercio e lavoro per i provvedimenti opportuni in materia;

b) esaminare il risultato dell'opera svolta dai Comitati di cui all'art. 5 e dei sodalizi di cui all'art. 9;

c) dare parere sulla convenienza di istituire detti Comitati per lavorazioni da attuarsi in Italia;

d) proporre direttive ed istruzioni di carattere tecnico ed economico per i Comitati;

e) esprimere pareri sulle altre questioni che fossero sottoposte al suo esame.

Art. 4.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro sceglie fra i componenti del Comitato centrale quattro membri i quali, insieme al capo servizio dell'industria, costituiranno la Commissione permanente del Comitato stesso.

Detta Commissione ha il compito:

a) di assistere il ministro dell'industria, commercio e lavoro per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato centrale;

b) di adempiere, nei casi di minore importanza o nei casi di urgenza, le attribuzioni indicate nell'art. 3;

c) di adempiere le altre attribuzioni che le saranno deferite dal ministro;

Art. 5.

Con decreti del Ministero per l'industria, commercio e lavoro saranno istituiti nei luoghi ritenuti più adatti speciali Comitati, determinandone la competenza per industrie e la circoscrizione, che potrà estendersi anche a più provincie.

Art. 6.

Con lo stesso decreto di cui all'art. 5 verrà stabilito il numero dei componenti di ciascun Comitato, numero che non potrà esser inferiore a cinque, nè superiore a dodici.

Con successivo decreto saranno nominati i componenti, i quali eleggeranno nel loro seno il presidente.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Comitati hanno facoltà di valersi, per l'esecuzione delle loro deliberazioni, dell'opera di persone esperte non facenti parte di essi.

Ai componenti dei Comitati ed alle persone di cui al precedente alinea non compete alcuna remunerazione.

Art. 7.

Spetta a ciascun Comitato:

a) procurare che gli artigiani e gli agricoltori trovino nell'esercizio delle piccole industrie una occupazione accessoria a quella ordinaria e che tale esercizio costituisca l'attività principale per le persone le quali, per età o per inabilità fisica, non siano atte a lavori gravosi;

b) dare consigli ed istruzioni pratiche rispetto alle merci più convenienti a prodursi, ai metodi ed ai mezzi di lavorazione, fornendo al caso modelli e campioni;

c) promuovere l'acquisto in comune di materie prime ed ausiliarie, strumenti ed utensili;

d) agevolare e coordinare la raccolta e la vendita delle merci prodotte, ricercando in modo particolare i mercati più convenienti ed istituendo all'occorrenza magazzini di deposito;

e) promuovere la costituzione delle cooperative, di cui all'art. 11, fra coloro che si dedicano all'esercizio di una stessa piccola industria;

f) assistere i lavoratori in tutte quelle occorrenze in cui l'opera dei Comitati possa mantenersi utile;

g) porsi in relazione e coordinare la propria attività con quella degli altri Comitati e di altri enti, associazioni e sodalizi aventi analoghi fini;

h) dare informazioni e fare proposte al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

i) eseguire gli incarichi ad esso affidati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

l) compiere in genere tutti gli atti ritenuti opportuni per lo sviluppo delle piccole industrie;

m) presentare al Ministero dell'industria, commercio e lavoro una relazione annuale sull'opera svolta;

n) proporre la creazione di opportuni insegnamenti nelle scuole professionali dei luoghi ove fioriscono piccole industrie.

Art. 8.

Per esplicare la propria azione a favore delle piccole industrie ciascun Comitato si varrà dei sussidi che il ministro per l'industria, commercio e lavoro potrà assegnargli ogni anno, nonché degli altri proventi derivanti da contributi ed elargizioni di enti e di privati.

Art. 9.

I compiti e le attribuzioni di cui all'art. 7 possono in tutto od in parte essere affidati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro ad enti, ad associazioni e ad altri sodalizi già sorti prima della data di pubblicazione del presente decreto e che abbiano per scopo principale di aiutare le piccole industrie e di offrire con queste ausilio a determinate classi di persone;

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro potrà accordare sussidi a detti sodalizi, in misura da determinarsi ogni anno ed in rapporto alla importanza dell'azione che ciascuno di essi dovrà esplicare.

Art. 10.

Per le spese relative all'applicazione del presente decreto sarà provveduto, per ciascuno degli esercizi 1918-1919 e 1919-1920, con la somma di lire 550,000 da prelevarsi sui fondi stanziati dal decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, numero 316, al capitolo 105-*quater* dello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro e ripartibile nella seguente misura:

a) lire 240,000 per sussidi ai Comitati di cui all'articolo 5 ed alle associazioni e sodalizi di cui agli articoli 1, lettera f), e 9;

b) lire 290,000 per acquisto di utensili, modelli e simili, per la istituzione ed il funzionamento di laboratori modello, per sussidi alle Cooperative e ad altre Associazioni fra esercenti di piccole industrie ed in genere per sussidi destinati ad incoraggiare lo sviluppo delle piccole industrie;

c) lire 20,000 per spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale e per indagini e studi relativi alle piccole industrie, da compiersi a cura dell'Ispettorato generale dell'industria.

Per l'esercizio finanziario 1920-1921 e per ciascuno degli esercizi successivi sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del citato Ministero la somma di lire 300,000, di cui:

a) lire 120,000 da impiegarsi per sussidi ai Comitati di cui all'art. 5 ed alle Associazioni e sodalizi di cui agli articoli 1, lettera f), e 9;

b) lire 160,000 per acquisto di utensili, modelli e simili, per la istituzione ed il funzionamento di laboratori modello, per sussidi alle Cooperative e ad altre Associazioni fra esercenti di piccole industrie ed in genere per sussidi destinati ad incoraggiare lo sviluppo delle piccole industrie;

c) lire 20,000 per spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale e per indagini e studi relativi alle piccole industrie, da compiersi a cura dell'Ispettorato generale dell'industria.

Art. 11.

Le disposizioni ed i benefici sanciti dalla legge 7 luglio 1907, n. 526, saranno applicabili alle Cooperative che si costituiranno fra gli esercenti di piccole industrie nell'intento di conseguire uno o più dei seguenti scopi:

a) fornire ai soci materie prime e strumenti di lavoro;

b) provvedere alla vendita dei prodotti fabbricati dai soci.

Art. 12.

Le materie prime, gli utensili, gli attrezzi e le piccole macchine di cui all'art. 2 lettera a) del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, appartenenti alle Amministrazioni militari, potranno essere cedute agli esercenti di piccole industrie a pagamento immediato, rateale e differito. Può essere consentita la riduzione fino al 50 per cento sui prezzi minimi che verranno praticati per le cessioni di detto materiale.

La quantità, la specie dei materiali, i prezzi e le norme di cessione stabiliti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale sopraindicato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che il Senato voglia approvare la conversione in legge del decreto luogotenenziale del 25 maggio 1919, che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie, e rivolge al Governo alcune raccomandazioni chiudendo la propria relazione col preciso voto che, con prossimi provvedimenti, venga notevolmente aumentato quel troppo esiguo stanziamento di 300.000 lire che deve servire per tutto il Regno a provvidenze così importanti. Ma, poichè recentemente ebbe luogo in Venezia il secondo convegno nazionale per le piccole industrie - importantissimo convegno - consenta il Senato che io aggiunga alla relazione poche parole, per richiamare l'attenzione sua e del Governo su quelli che furono i voti principali del secondo Convegno nazionale per le piccole industrie.

Il Convegno fu indetto dal Comitato interprovinciale, il quale comprende tutti i Comitati del Veneto, e ha sede presso quell'istituto del lavoro, che tante benemerenze ha saputo conquistarsi nel campo della piccola industria, specialmente per lo esercitare nelle vecchie e nelle nuove provincie danneggiate dalla guerra la funzione del credito. Tale funzione, che efficacemente concorre alla ricostruzione di tante piccole industrie distrutte o profondamente colpite dalle operazioni belliche o dalla invasione nemica, viene esercitata con modesti capitali forniti dallo Stato, e non diede luogo fin qui alla ben che minima perdita.

Il Convegno ha fatto voto - e il vostro Ufficio centrale lo raccomanda vivamente al Governo - che questa azione tanto utile e scevra di rischi, venga intensificata ed estesa a tutto il Regno.

Considerando poi che il problema delle piccole industrie si connette con la valorizzazione di tutte le energie del paese ed è perciò della più alta importanza, il Convegno di Venezia esprime l'augurio che venga formato un catasto, il quale gioverà alla classifica delle piccole industrie, e che alla pubblicazione delle riviste specializzate si aggiunga la costituzione di un apposito ufficio di propaganda.

Nel raccomandare al Governo questo voto, l'Ufficio centrale si augura che esso voglia prendere in attento e benevolo esame anche le proposte riguardanti la legislazione e l'istru-

zione professionale che sono strettamente legate alla sorte della piccola industria, sicchè questa possa rapidamente sviluppare in ogni regione d'Italia secondo le tradizioni, i bisogni, le tendenze, rimettendo in onore anche quelle manifestazioni artistiche che furono in ogni tempo vanto del nostro paese.

Con queste raccomandazioni, io confido che il governo vorrà presentare in breve nuove proposte in favore delle piccole industrie.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo si rende conto di tutta l'importanza che merita il problema delle piccole industrie, perchè se vi sono problemi gravissimi che riguardano le grandi industrie, certamente, specie in Italia, alle piccole industrie è riservato un grandissimo avvenire. Quindi il Governo studierà col maggiore affetto tutte le necessarie provvidenze di legge da sottoporre al Parlamento, perchè si venga in aiuto del progredire delle piccole industrie, le quali, specie in alcune regioni d'Italia, possono rappresentare una grandissima utilità.

Circa l'insegnamento professionale, io ho già avuto l'onore di esporre al Senato che prossimamente presenteremo un progetto di legge completo che riordini tutti questi insegnamenti. Ed in questo progetto di legge non sarà tenuto conto semplicemente delle grandi industrie, ma anche delle scuole professionali che vanno dirette alle piccole e medie industrie. Gli studi al riguardo sono già completi, e io sono sicuro che in questo scorcio di mese forse, potrà essere presentato alla Camera il progetto di legge in parola.

Quindi posso assicurare l'Ufficio centrale del Senato ed il Senato stesso che il Ministero dell'industria studierà col maggiore affetto il problema della diffusione e dell'incoraggiamento delle piccole industrie, con tutte quelle provvidenze che potranno essere sottoposte all'esame dei due rami del Parlamento, e cercherà di fare tutto il possibile perchè il Tesoro consenta a dargli i mezzi necessari per un programma più ampio a favore delle piccole industrie stesse.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Sento il dovere di ringraziare vivamente, a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio per le sue soddisfacenti dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, N. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, N. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, N. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia Marina » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 903 ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina ».

Come il Senato sa si tratta di due decreti dei quali l'uno sospende la legge e l'altro la rimette in vigore.

Non faremo che un'unica discussione. Sull'argomento abbiamo una relazione di minoranza ed una della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di leggere il disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari pel Regio Esercito e della Regia Marina.

ALLEGATI.

I. — Decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903.

(Omissis).

Art. 1.

Durante la guerra è data facoltà ai militari che si trovano sotto le armi, agl'impiegati presso l'esercito o l'armata navale e a qualunque altra persona si trovi per ragioni di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale di contrarre matrimonio per procura.

La procura deve essere speciale e deve sotto pena di nullità contenere la esatta indicazione del nome e cognome del mandante e dei suoi genitori, la sua età e il luogo di nascita, e le stesse indicazioni relative alla futura sposa.

Se il mandante sia militare la procura deve indicare anche il grado e il corpo cui appartiene e, se militare di truppa, anche il numero di matricola.

Art. 2.

La procura può essere fatta a norma dell'articolo 2 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, alla presenza di due testimoni, anche militari, e con le esenzioni fiscali concesse dal capoverso del citato articolo.

La nullità per difetti formali dall'atto di procura non potrà farsi valere decorsi sei mesi da quando lo sposo cessi, per qualsiasi causa, dal servizio militare.

Art. 3.

Durante la guerra può essere concesso agli ufficiali del Regio Esercito l'assentimento per contrarre matrimonio, anche quando non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

II. — Regio decreto 11 settembre 1919, numero 1736.

(Omissis).

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra, è abrogato.

III. — Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263.

(Omissis).

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra, restano abrogati, conformemente alle disposizioni del Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 del detto decreto luogotenenziale potrà ancora essere applicata a quegli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina che hanno presentato o presenteranno la domanda per il Regio assentimento al matrimonio entro il 31 ottobre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRACASSI, *relatore della minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI, *relatore della minoranza*. Il decreto luogotenenziale del quale col presente progetto si chiede la conversione in legge, aveva per iscopo di prorogare la facoltà di contrarre matrimonio anche prima del 25° anno agli ufficiali dell'esercito e della marina.

Il detto decreto del 20 agosto 1920 ristabiliva tale diritto che era stato revocato con decreto 11 settembre 1919. Ma lo ristabiliva per un termine di tempo assai breve.

Il decreto 20 agosto 1920 prescriveva infatti che potesse essere applicato l'art. 3 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1915 agli ufficiali che facessero domanda del Regio assentimento al matrimonio entro il 30 settembre 1920.

Il termine utile che si fissava così sarebbe stato di poco più di due mesi dalla data del decreto, termine essenzialmente insufficiente trattandosi di provvedimento che interessa una massa così numerosa e così sparsa come gli ufficiali di terra e di mare.

Il termine già così breve fu in realtà assai minore ancora.

Infatti il decreto 22 agosto 1920 fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto un mese dopo cioè il 24 settembre e nel Giornale ufficiale militare soltanto al 1^o ottobre.

Cosicché di fatto la proroga concessa fu di appena un mese e dato il brevissimo termine stabilito per le domande non poté giovare praticamente.

Ben pochi furono infatti gli ufficiali che conobbero in tempo il provvedimento e pochissime si riducono le domande presentate in tempo utile al Ministero (una decina).

A me parve dovesse bastare questa sola considerazione a far ritenere utile la concessione di una ulteriore più lunga proroga per mettere in tempo gli interessati e valersi del disposto del decreto 20 agosto 1920.

A questa considerazione se ne aggiunge altra anche più importante.

Il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, mentre dettava disposizioni speciali per il matrimonio degli ufficiali durante la guerra - col l'art. 3 abrogava di fatto la legge del 1911 - e l'abrogazione durò fino all'11 settembre 1919.

Tutti i giovani che entrarono a far parte dell'esercito e della marina come ufficiali in servizio attivo permanente dal 24 giugno 1915 all'11 settembre 1919, entrarono in servizio mentre la legge 1911 non era in vigore ed è giuridicamente assai dubbio se ad essi possa essere applicata.

Se si pensa poi che il disposto della legge 1911 non trova riscontro in nessun altro esercito del mondo, si può ben affermare che era naturale si supponesse che una disposizione simile abrogata nel 1915 non sarebbe mai più stata fatta rivivere.

Si ristabilì invece col decreto 11 settembre 1919. Un anno dopo si sentì la necessità di darvi un nuovo strappo e ciò si fece col decreto 22 agosto 1940. Si fece in modo insufficiente come fu dimostrato, e creando diversità di trattamento fra ufficiali ed ufficiali e dando luogo a vere e proprie ingiustizie.

In forza dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 1915 e della breve proroga del 1920 fino al 31 ottobre 1920 tutti gli ufficiali hanno potuto contrarre matrimonio a qualunque classe di leva appartenessero.

Vi furono quindi matrimoni di subalterni anche sottotenenti, delle classi più giovani, anche del 1900, che neppure hanno partecipato alla guerra.

E dopo il 31 ottobre 1920 si è negato il diritto di contrarre matrimonio ad ufficiali di classi più anziane, che hanno più lungo servizio di guerra.

Da tutto ciò viene una disparità di trattamento che costituisce una vera ingiustizia. Ingiustizia tanto più odiosa perchè derivante dalla diversità di applicazione di una legge che non ha fondamento nel diritto naturale, e non ha alcuna giustificazione nè morale, nè giuridica, ma contrasta anzi colla legge civile vigente per tutti i cittadini.

Come già dissi la legge del 1911, che stabilisce uno speciale limite d'età, non trova riscontro nelle leggi di nessun altro Stato, eccetto l'Austria.

Il matrimonio degli ufficiali è regolato bensì da norme speciali in tutti gli Stati.

Ma le norme speciali e le autorizzazioni che si richiedono hanno due ragioni d'essere.

Da una parte il permesso dell'Autorità superiore è richiesto per considerazioni morali, per la salvaguardia della dignità e del prestigio del grado di ufficiale, dall'altra parte si impongono certe condizioni per garantire alla futura famiglia dell'ufficiale una posizione economica che consenta un tenore di vita adeguato alla dignità dell'ufficiale.

A questi due criteri esclusivamente vanno ispirate in tutti i casi le limitazioni alla libertà degli ufficiali di contrarre matrimonio.

Il Regio assentimento dava le garanzie per la parte morale, l'obbligo della dote fissata in misura diversa secondo il grado dell'ufficiale

doveva dare la garanzia della situazione economica.

L'età dell'ufficiale per contrarre matrimonio era, come dev'essere, quella stabilita dal Codice civile come per tutti i cittadini.

Anche nell'esercito piemontese, non esiste mai un limite speciale di età per gli ufficiali, per contrarre matrimonio.

Vi era l'obbligo della dote, vi era l'obbligo dell'assenso regio, vi era perfino il giudizio dei camerati di Reggimento più severo ancora del Regio assenso e che aveva quasi altrettanta importanza ma non esisteva una incapacità giuridica speciale per gli ufficiali effettivi che li mettesse fuori della legge comune e che per la loro qualità di ufficiali li considerasse da meno di qualsiasi altro cittadino.

Non bisogna dimenticare che il semplice cittadino fino all'età di 25 anni è soggetto per il matrimonio al consenso paterno.

Cosicchè per l'ufficiale fino a 25 anni vi sono due garanzie, l'assenso Regio e l'assenso paterno.

Per quanto riguarda la parte morale l'ufficiale è più garantito quindi prima dei 25 anni che non più tardi. Per queste ragioni chi è contrario alla legge eccezionale illiberale del 1911 non può che essere favorevole ad ogni disposizione che ne renda meno severa l'applicazione fino al giorno, non lontano, che essa scomparirà dal novero delle leggi vigenti.

Perciò io mantengo il mio emendamento e solo in via subordinata mi associerò a quello del senatore Morrone.

Devo rilevare ancora che il mio emendamento era stato accettato dai ministri della guerra e della Marina.

L'obbiezione più grave che mi si era fatta fu l'eventualità di un aggravio finanziario che potesse derivare in seguito all'approvazione dell'ultima legge sugli stipendi degli ufficiali, legge che stabilisce speciali assegni per gli ufficiali ammogliati.

Ad evitare tale eventualità fu aggiunto all'emendamento una speciale disposizione.

Io mantengo quindi il mio emendamento ed auguro possa ottenere l'approvazione del Senato.

MORRONE, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. La maggioranza dell'Ufficio centrale è assolutamente contraria alla proroga della disposizione emanata col decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 perchè è convinta della necessità di limitare per quanto è possibile il numero degli ammogliati fra i giovani ufficiali. A questi si richiede la massima disponibilità per movimenti di servizio, disponibilità che praticamente diventa difficile quando si tratta di ufficiali aventi famiglia.

Se un provvedimento di eccezione fu ritenuto opportuno durante la guerra, ora che la guerra è terminata da tre anni e mezzo e che con il 31 ottobre 1920 cessò definitivamente lo stato di guerra, non sarebbe giustificato un maggiore ritardo nel ritornare alle norme vigenti prima della guerra per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito e della marina.

Peraltro la maggioranza dell'Ufficio centrale, compenetrandosi della condizione delicata in cui può ancora trovarsi un piccolo numero di ufficiali, i quali abbiano combattuto ed abbiano assunti impegni durante la guerra di contrarre matrimonio, propone un emendamento alla legge in discussione diretto a sistemare questa situazione.

Con tale emendamento i ministri della guerra e della marina, fino al 31 dicembre 1922 hanno, facoltà di far concedere il Regio assentimento a quegli ufficiali che, pur non avendo compiuto il 25° anno di età, abbiano contratti impegni di onore durante la guerra.

A questi ufficiali però non devono essere negati gli assegni, che sono stati di recente concessi agli ufficiali aventi famiglia.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Per parte mia e per parte del collega della guerra accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale, e rivolgo preghiera al senatore Fracassi di volersi associare all'emendamento stesso.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI, *relatore della minoranza*. Ho dichiarato in Commissione che avrei sostenuto il mio emendamento perchè essendo più largo di quello presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale lo ritenevo migliore. Certa-

mente, qualora il mio emendamento venisse respinto, mi associerei, in via subordinata, a quello della maggioranza dell'Ufficio centrale. Però prego di mettere in votazione anche il mio emendamento.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Prego il senatore Fracassi di non insistere. Nella portata pratica sarà quasi la stessa cosa tanto per l'uno che per l'altro emendamento; anzi quello dell'Ufficio centrale ha il vantaggio di mantenere gli assegni e le competenze.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI, *relatore della minoranza*. Allora ritiro il mio emendamento e mi associo a quello della maggioranza dell'Ufficio centrale.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io trovo che questo emendamento corrisponde a delle necessità contingenti derivate dalla guerra e quindi mi pare meritevole di approvazione. Però vorrei raccomandare così al ministro della guerra come a quello della marina di applicarlo proprio a quei casi che esso contempla, e non farne delle estensioni le quali, secondo me, sarebbero molto nocive, dappoichè è indubbiamente opportuno limitare il numero degli ufficiali giovani ammogliati, per ragioni evidenti. Quando c'è un limite di 25 anni, che è un'età abbastanza giovanile alla quale la maggior parte dei borghesi non sono ancora ammogliati, io credo che esso sia il massimo delle concessioni possibili nei riguardi delle speciali esigenze a cui debbono soddisfare gli ufficiali; i quali se si formano troppo presto una famiglia, finiscono per non dedicarsi al servizio come è necessario al principio della carriera, e trovano difficoltà per tanti servizi e destinazioni nelle quali non possono essere seguiti dalle famiglie. Non posso, perciò con rincrescimento, associarmi ai criteri esposti dal senatore Fracassi, e mi acconcio alle proposte dell'Ufficio centrale dato il loro carattere di temporaneità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Prego il senatore, segretario Pellerano di dar lettura dell'emendamento dell'Ufficio centrale accettato dal ministro ed a cui si è associato l'onorevole Fracassi.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente per decisione dei Ministeri della Guerra e della Marina ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio, anche se non abbiano compiuto 25 anni di età, gli ufficiali che abbiano partecipato alla guerra e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed ai ministri dei lavori pubblici e della giustizia e affari di culto sulle cause della ritardata discussione parlamentare della nuova legislazione sulle acque, fatta per decreto-legge, sul mancato riconoscimento dei diritti di derivazione, sulla confisca delle acque private e sulla deformazione degli organi giudiziari in materia di acque.

Gallini.

Interrogazioni:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, ed al ministro dei lavori pubblici per sapere i provvedimenti che intendono prendere di fronte all'immane disastro dal quale è stata colpita la città di Corato.

Melodia.

Riportandomi ad una mia precedente interrogazione presentata nella seduta del 6 dicembre u. s., interrogo nuovamente il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per cui, sino a tutt'oggi, non ancora siano state iniziate le opere necessarie ad impedire che l'immane disastro, che si è abbattuto sull'abi-

tato della città di Corato, diventi addirittura catastrofico, con grave iattura di quella popolazione.

Schiralli.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda prendere gli opportuni provvedimenti perchè ai biglietti ferroviari annualmente concessi per le famiglie dei membri del Parlamento - e ciò senza che di essi si muti la natura o si alteri il numero - sia data validità non per un anno solamente dalla data in cui sono rilasciati, ma per la durata della legislatura in corso.

Borsarelli.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se creda conforme alle norme regolamentari la deliberazione presa dal Consiglio accademico dell'Università di Roma, la quale sopprime la firma di frequenza da parte dei professori sui libretti d'iscrizione ai corsi universitari.

Manna.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere in base a quale legge od a quale decreto da convertirsi in legge:

1° venne messo a concorso il posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano, che non è astronomico;

2° col concorso bandito col decreto ministeriale 30 gennaio 1922 pel posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano, che per la tabella B della legge 19 luglio 1909, n. 496, è indipendente dalla Università di Napoli, lo si obbliga a tenere conferenze di vulcanologia nella Università di Napoli;

3° venne stabilito l'organico del personale assistente e subalterno del Regio Osservatorio vesuviano.

Ginori Conti.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro della pubblica istruzione per sapere se si verifichi la notizia che l'esecuzione del decreto-legge Corbino concernente l'obbligo scolastico degli alunni italiani delle terre redente verrebbe sospesa o comunque modificata ai danni delle nostre necessità na-

zionali, ciò che produrrebbe irreparabile discredito del prestigio dello Stato e perturbazioni gravissime nella pacifica convivenza delle due nazionalità dimoranti nelle valli atesine.

Zippel.

Al ministro della giustizia e degli affari del culto per sapere se non creda sospendere l'applicazione dell'art. 15 del R. Decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, il quale, anche a prescindere dalla sua incostituzionalità, esclude a gradi ulteriori le incompatibilità senza distinguere la parentela dalla affinità, come faceva l'art. 3 della legge 24 luglio 1908, n. 438, e nel modo come è formulato pare escluda qualunque incompatibilità pei capi dei collegi giudiziari.

Manna.

Al ministro delle poste e telegrafi per conoscere perchè sia lecito all'ufficio e Direzione delle poste della città di Firenze non effettuare nei giorni festivi l'unica distribuzione della corrispondenza, che pur non manca in alcun altro dei centri maggiori e dei minori, da Roma alla vicina Settignano; avvertendo che se una delle due distribuzioni postali (quella delle stampe e giornali e quella della corrispondenza privata) dovesse mancare, minor danno verrebbe dalla soppressione della prima (che pur viene fatta in parte) che non dalla seconda; la cui soppressione per l'accumularsi delle lettere, si estende alla metà del lunedì successivo, e perciò dura effettivamente un giorno e mezzo, reca grave danno e perturbamento alla vita del commercio, alle necessità della cultura e delle relazioni sociali e famigliari.

Chiappelli.

Sull'ordine del giorno.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Dovendo restare assente nella seduta di domani per doveri di ufficio, vorrei pregare il Senato di rinviare la discussione del disegno di legge per la protezione dei vini tipici alla seduta di domani l'altro. La dilazione servirà anche a concordare qualche necessaria delucidazione sulle

modificazioni proposte, in modo da poter poi fare la discussione col sussidio di tutti i dati richiesti.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni in contrario, rimane così stabilito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie (N. 301);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 903 ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina (N. 354).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto in data 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina. (Numero 344);

Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo (N. 273):

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età per i farmacisti militari della Regia marina (N. 368):

Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e d'un Comitato tecnico-amministrativo per l'aeronautica (N. 356):

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici (N. 357).

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi (N. 340).

Protezione dei vini tipici (N. 346).

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332).

La seduta è tolta (ore 17).

Risposte scritte ad interrogazioni.

DA COMO E CASTIGLIONI. — Al ministro della giustizia e affari di culto per conoscere il numero delle giurisdizioni speciali, istituite durante e dopo la guerra e quanto costino.

RISPOSTA. — Per corrispondere alla richiesta degli onorevoli senatori interroganti si sono dovute chiedere le occorrenti informazioni a tutti i Ministeri. Da queste informazioni risulta che nessuna giurisdizione speciale è stata istituita durante o dopo la guerra presso i Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, delle Colonie, della Guerra, delle Poste, dell'Istruzione pubblica.

Egualemente nessuna giurisdizione speciale esiste presso il Ministero della giustizia, ad iniziativa del quale, a dire il vero, vennero istituite speciali commissioni arbitrali mandamentali per alcune controversie in materia di locazioni di case per abitazione (decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403 e 30 dicembre 1917, n. 2046); ma tali commissioni furono poi soppresse con Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 477 (art. 13).

Non si può considerare come giurisdizione speciale l'istituzione del Commissario del Governo per le abitazioni avvenuta con Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1 ed ora regolato dal decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

In quanto agli altri Ministeri le informazioni ricevute sono le seguenti:

MINISTERO DEL TESORO.

Esistono:

1° Commissione per l'esame dei reclami per la concessione dei miglioramenti di stipendio di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e per l'assegnazione delle indennità caro viveri. Tale Commissione fu istituita con l'articolo 12 del citato decreto e la sua competenza fu poi estesa ai ricorsi in materia d'indennità di caro viveri, in base all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314 ed all'articolo 8 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Detta Commissione emette, in ordine ai ricorsi esaminati, conclusioni che hanno valore di semplice parere, poichè la decisione è riservata al Ministero del Tesoro.

2° Collegio arbitrale per la sistemazione dei contratti di guerra, istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

3° Commissione per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione dei ruoli aperti al personale delle amministrazioni dello Stato, istituita con l'art. 70 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Per il funzionamento del collegio arbitrale di cui al n. 2 si ha la spesa mensile di lire 2.400, le altre Commissioni sono gratuite.

MINISTERO DELLE FINANZE.

1° La Commissione centrale per giudicare in appello le vertenze contravvenzionali in materia di lusso e scambi, per le quali giudica, in primo grado l'Intendente di finanza (decreto-legge 24 febbraio 1920, n. 167). La detta giurisdizione nulla costa all'Amministrazione.

2° Il collegio provinciale istituito con l'articolo 12 del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1540, sul nuovo regime delle Trazzere della Sicilia, per risolvere le contestazioni che possono sorgere per l'attuazione del detto decreto. Il collegio è composto dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, che lo presiede, dall'ingegnere capo del Genio Civile, e dal più anziano dei membri effettivi della Giunta Provinciale Amministrativa. Tale collegio non funziona ancora, attendendosi che sia approvato il regolamento, da tempo predisposto, per la esecuzione del decreto-legge medesimo. Nessuna spesa poi graverà per esso sul bilancio dello Stato, essendo stabilito che le indennità (di lire 20 per ogni seduta) spettanti ai componenti il collegio, siano pagate dalla parte soccombente. Per il servizio dei monopoli commerciali nessuna giurisdizione speciale venne istituita.

3° Il collegio arbitrale presso la sede della Corte di Appello di Genova, per la risoluzione di tutte le controversie dipendenti dalla precettazione e dalla requisizione del caffè e quelle fra il Consorzio importatori caffè ed i suoi soci. Detto collegio arbitrale venne istituito dal Ministero degli approvvigionamenti e consumi con decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, numero 1334; ed ha continuato a funzionare durante la gestione dei monopoli commerciali da parte del Ministero delle Finanze.

Ai componenti il collegio sono state corrisposte le indennità di lire 20 per i membri e di lire 10 per il Segretario per ogni seduta secondo il decreto del 16 novembre 1918 del Ministero degli approvvigionamenti e consumi. Fino al 31 dicembre 1919 le indennità sono state corrisposte da quella Amministrazione, successivamente dal Ministero delle Finanze in dipendenza della applicazione del monopolio del caffè di cui al decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844. La somma pagata dal detto Mini-

stero dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 per tali indennità è stata di lire 12.910.

4° Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti. Fu istituito col decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, numero 926, sotto la denominazione di Comitato dei Corsi relativi agli approvvigionamenti e poscia, col decreto legge decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, prese il nome di Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti. Sono demandate al giudizio di tale Comitato tutte le controversie relative a precettazioni e a requisizioni ordinate dalla autorità civile e militare comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione.

Il Comitato predetto funziona ancora. Essendo ormai cessate le requisizioni, i lavori del Comitato vanno esaurendosi, tuttavia continuano a pervenire ricorsi concernenti derequisizioni.

Esso è composto di 11 membri: un senatore, un deputato, due consiglieri di Corte di cassazione, due tecnici ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati. A questi ultimi ed ai consiglieri di cassazione viene corrisposto l'assegno fisso mensile di lire 250, a compenso sia della partecipazione alle sedute sia dei lavori inerenti allo studio dei ricorsi ed alle decisioni; agli altri membri residenti fuori di Roma è corrisposta la indennità di soggiorno eguale a quella degli impiegati dello Stato e cioè lire 54 per ogni seduta.

Esistevano inoltre i due seguenti organi giurisdizionali ora soppressi:

5° Comitato ricorsi penali, istituito con decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, per giudicare sui reclami contro i decreti degli Intendenti di finanza preveduti negli articoli 44 e 45 del decreto legge 6 maggio 1917, n. 740.

È stato soppresso con Regio decreto 28 settembre 1919, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 ottobre 1919, n. 242.

Era composto di 6 membri effettivi e tre supplenti (magistrati e rappresentanti dei Ministeri interessati). Al Presidente veniva corrisposto l'assegno mensile di lire 300, ai membri effettivi e supplenti quello mensile di lire 250.

6° Collegio per l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento delle merci requisite e precettate dalle

autorità civili e militari non mobilitate nei Comuni già occupati dal nemico.

Fu istituito con Regio decreto 21 novembre 1918, n. 1793 e fu soppresso il 31 ottobre 1920 ai sensi del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1384.

Il collegio era composto di 6 membri effettivi e di 5 supplenti (magistrati e rappresentanti Ministeri interessati). Al Presidente veniva corrisposto l'assegno mensile fisso di lire 300, ai membri residenti a Roma quello di lire 200, a quelli residenti fuori di Roma veniva corrisposta l'indennità di soggiorno quando erano chiamati a prestare l'opera loro.

MINISTERO DI AGRICOLTURA.

1° Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Prefetti in materia di concessione di terre istituita con Regio decreto 26 ottobre 1920 ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 8 ottobre 1920, numero 1465.

In tutto l'esercizio finanziario 1921-922 vennero spese per medaglie di presenza, indennità, sopraluoghi lire 21.000; ma poichè gli incameramenti dei depositi, di lire 300 per ogni ricorso respinto ammontarono, nello stesso periodo di tempo, a circa lire 18,000, l'onere netto per l'Esercizio si deve calcolare in lire 3,000.

3° Commissioni arbitrali mandamentali agricole, di cui al decreto legge 19 novembre 1921, n. 1689.

Il funzionamento di detti organi ha importato nello esercizio finanziario 1920-21 una spesa di lire 41,909,08 (comprese però, per una esigua parte, le spese per le Commissioni provinciali di agricoltura che non hanno carattere giurisdizionale). Nel corrente esercizio la spesa anzidetta è salita finora a circa lire 10,000, a causa dell'aumento delle indennità ai magistrati, presidenti e ai cancellieri segretari, portati dalla legge 7 aprile 1921, n. 407.

3° Comitati provinciali di conciliazione delle controversie e dei conflitti comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, di cui ai Regi decreti 14 settembre 1919 (*Gazzetta ufficiale* 26 settembre n. 229) e 2 febbraio 1922, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1922, n. 32). Il funzionamento di tali Comitati ha importato

nell'esercizio finanziario 1920-21 una spesa di lire 33,529,74; nel corrente esercizio si è speso, finora, per essi la somma di lire 62.000 circa.

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO.

a) Le speciali commissioni arbitrali nei capoluoghi delle Province di Palermo, Caltanissetta, Catania e Girgenti istituite con decreto legge 29 gennaio 1922, n. 117, per decidere in prima istanza sulle eventuali controversie sorgenti tra proprietari ed esercenti per la riduzione degli estagii nelle miniere di zolfo nella Sicilia.

È poi in via di costituzione una Commissione centrale a Palermo la quale dovrà decidere sugli appelli che potranno essere prodotti contro i pronunciati delle Commissioni provinciali.

Tutte le spese relative ai giudizi, comprese le indennità spettanti ai Commissari ed ai segretari, sono a carico delle parti.

b) La Commissione speciale giurisdizionale istituita con regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, in seno al Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, è composta di tre membri del Comitato stesso, di ciò incaricati dal Ministero per l'industria e commercio, e di due consiglieri della corte di appello di Roma, nominati dal Ministero della Giustizia ed è presieduta dal più alto in grado dei suoi componenti.

Essa decide su tutte le controversie derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto. Le sue decisioni hanno carattere di giudicato e non sono soggette ad alcuna impugnativa nè in via giudiziaria nè in via amministrativa. Detta Commissione non ha però ancora incominciato a funzionare e non è dato perciò indicare quale spesa essa richieda.

c) La Commissione, che a norma del Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, è preposta alla revisione dei contratti interceduti fra Comuni ed esercenti privati di gazometri per il servizio del gas. Tale Commissione non costa allo Stato, perchè gli onorari dei Commissari sono a carico delle parti contendenti.

d) La Commissione provinciale arbitrale istituita dalla legge del 30 settembre 1920, numero 1349, sull'equo prezzo (art. 10) presso ogni

capoluogo di provincia, con l'incarico di ricevere i reclami in materia di prezzi e con facoltà di ordinare la restituzione della parte di prezzo non ritenuta equa e di stornare i contratti. Le loro decisioni sono soggette a gravame presso le ordinarie corti di appello.

L'incarico conferito ai componenti delle Commissioni ha carattere gratuito; peraltro, per sostenere le indispensabili spese di tale servizio è stata stanziata la somma di lire 500,000 della quale è stato speso circa un terzo.

e) Le Commissioni arbitrali mandamentali istituite con regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, per dirimere le controversie in materia di locazione di negozi. Le norme per la loro costituzione e il loro funzionamento, nonchè le attribuzioni ad esse affidate, risultano dagli articoli 5 a 11 del citato decreto. Con l'articolo 2 del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, fu poi stabilito che « le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della parte soccombente. Nel caso di amichevole composizione delle controversie saranno invece a giudizio della Commissione, equamente ripartite fra le parti ». Da ciò risulta che la speciale giurisdizione, istituita per le controversie in materia di fitti di negozi non implica alcuna spesa a carico del bilancio di questo Ministero.

MINISTERO DEL LAVORO.

a) Commissioni arbitrali per gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita in virtù degli articoli 14 15 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura, e competenti a decidere sulle controversie sul diritto alle indennità per infortuni in agricoltura, sulla liquidazione e sulla distribuzione di esse.

Giudicano anche come arbitri compositori e provvedono ad omologare le transazioni circa contestazioni in materia di loro competenza. Sono formate da un magistrato presidente e da membri sanitari e rappresentanti dei proprietari agricoli e dei lavoratori della terra.

Le commissioni compartimentali, o di prima istanza, sono in numero di 37, cioè una per ogni compartimento di assicurazione, in cui è suddiviso il territorio del Regno.

La Commissione centrale di ricorso (seconda e ultima istanza) ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro.

Nell'esercizio 1920-21 il costo totale per il funzionamento di tutte le predette Commissioni è stato di lire 18.906,59. Non è possibile dare alcuna cifra per l'esercizio in corso, se non a chiusura dei conti relativi. Però è da ritenere che la spesa di competenza dell'esercizio 1921-22 sarà di poco superiore a quella per l'esercizio 1920-21, a motivo del più intenso lavoro compiuto.

Le spese relative sono a carico di uno speciale capitolo del bilancio del detto Ministero, costituito in gran parte da contributi versati dagli istituti assicuratori.

b) Commissioni arbitrali per invalidità e la vecchiaia, prescritte dagli articoli 26-27 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. Sono analoghe, per composizione e competenza alle precedenti, ma non sono ancora state istituite. Le spese relative non sono a carico dell'Erario, ma della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

c) Commissione centrale di ricorso e commissioni arbitrali per l'impiego privato.

Tale giurisdizione è costituita, oltre che dalla commissione centrale, da 7 commissioni arbitrali, con sede nei 69 capoluoghi di provincia ed in alcune altre località di speciale importanza.

Alle spese per la commissione si provvede coi proventi delle tasse di sentenza. È inoltre stanziato, nel capitolo 22 per l'esercizio 1921-22 del bilancio del Ministero un fondo di lire 50,000 per vari scopi, fra cui « spese per le indennità ai membri e segretari delle commissioni e dei collegi arbitrali per l'impiego privato ».

Nei due precedenti esercizi la spesa per le dette indennità ha ammontato

nel 1919-1920 a lire 59,897

nel 1920-1921 a lire 72,301

Per l'epoca anteriore non è possibile precisare la spesa dato che per essa si è attinto a capitoli di bilancio d'indole generale.

d) Un'altra giurisdizione speciale, tuttora in funzione, venne costituita durante la guerra col decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918,

n. 1672, che attribuì al comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro la competenza di decidere sui ricorsi contro le decisioni dei collegi di probiviri su vertenze industriali di carattere collettivo. Tale decreto è stato prorogato con decreto legge 31 luglio 1921, n. 1098, fino a che non sia altrimenti provveduto.

I pochi ricorsi presentati in base a tali disposizioni vennero trattati sempre dal Comitato del lavoro in riunioni in cui si esaminarono pure altre questioni rientranti nelle sue normali attribuzioni consultive fissate dalla legge costitutiva del 1902 e da altre leggi speciali; perciò la trattazione di tali ricorsi non ha causato alcuna spesa speciale.

MINISTERO DELLE TERRE LIBERATE

a) N. 73 commissioni mandamentali per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (art. 26 T. U. 27 marzo 1919, n. 426); spesa complessiva annua lire 964,000.

b) N. 9 commissioni interprovinciali per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (art. 26 T. U. 27 marzo 1919, n. 426); spesa complessiva lire 35,300.

c) N. 1 commissione superiore di Venezia (art. 30 T. U. 27 marzo 1919, n. 426, modificato con Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1236); spesa complessiva lire 11,500.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) Tribunale superiore delle acque pubbliche e tribunali regionali delle acque pubbliche, costituiti a Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari da una sezione della locale corte di appello con tre funzionari aggregati dal Genio civile.

Sono stanziati in apposito capitolo del bilancio i fondi per le indennità da corrisondersi, a termini dell'art. 66 del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, al presidente, ai quattro consiglieri di cassazione, ai quattro consiglieri di Stato e ai tre ispettori superiori che lo compongono e che devono periodicamente fornire la prova di aver esercitato le loro funzioni. Il complessivo ammontare delle indennità tuttavia non può superare le lire 38,000. Sullo stesso bilancio grava

altresì la spesa di lire 6,500 con cui si istituisce un usciere, si acquistano i necessari oggetti di cancelleria e si provvede all'abbonamento periodici e ai telefoni dello Stato.

b) Esisteva poi la commissione per lo studio delle vertenze sorte nella esecuzione delle opere pubbliche in dipendenza dello stato di guerra (decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916 n. 1391). Quest'organo fu soppresso con decreto 23 settembre 1920, n. 1388).

MINISTERO DELLA MARINA.

La sola giurisdizione speciale creata durante la guerra — astraendo dagli organi della giustizia militare — fu la Commissione delle prede, istituita con Regio decreto 30 maggio 1915, numero 807.

Il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, numero 1243, portò modificazioni alla sua competenza.

La spesa che risulta sostenuta dall'Amministrazione marittima pel funzionamento di tale giurisdizione speciale durante tutto il periodo dei suoi lavori ascende a lire 180,000 per compensi e indennità al personale.

Con decreto 22 febbraio 1920, n. 207, la Commissione delle prede fu soppressa e fu istituita in sua vece una Commissione per l'accertamento dei danni marittimi prodotti dal nemico e per la liquidazione dei relativi indennizzi. Questa Commissione tuttora funziona. Le spese che importa il suo funzionamento — lire 15,000 annue — non gravano sul bilancio dello Stato, ma sul fondo speciale previsto dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1068.

Si omettono le indicazioni relative a spostamenti o ad istituzioni temporanee di organi della giustizia militare e marittima.

MARINA MERCANTILE.

Esiste, come giurisdizione speciale, la Commissione arbitrale istituita con decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, per la decisione delle controversie relative a requisizioni, sequestri, noleggi, e assicurazioni di navi di bandiera nazionale, quando vi siano interessate le amministrazioni dello Stato. Le spese rela-

tive sono a carico della parte richiedente quando non sia soccombente l'Amministrazione.

Pel funzionamento della Commissione furono stanziati nel bilancio dello Stato lire 3000 per l'esercizio 1919-20, lire 4000 per il 1920-21 e lire 2000 pel 1921-22.

Il Guardasigilli

ROSSI LUIGI.

GREPPI. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere se intenda di urgenza provvedere ad una succursale dell'Archivio di Stato di Milano nella vicina area demaniale temporaneamente concessa ad istituzioni dipendenti dal Politecnico e in parte già da queste cedibile perchè non usufruita e perchè prossimo il trasloco del Politecnico stesso nella nuova città degli studi, ritenendo siano a conoscenza del Ministero i pericoli di incendio ai quali è soggetta l'attuale succursale e le difficoltà di ottenere per essa, una proroga di affitto dal Comune di Milano.

RISPOSTA. — Il Soprintendente dell'Archivio di Stato di Milano ha già segnalato al Ministero le condizioni dei locali di S. Eustorgio, che formano un archivio supplementare dell'Archivio di Stato di Milano, e la necessità di trasferire in altra sede le importanti e numerose scritture in essi custodite, per sottrarle al pericolo di incendio o di devastazione, derivante dai frequenti conflitti che avvengono fra socialisti e fascisti negli adiacenti circoli politici.

Il Ministero ha incaricato il detto Soprintendente ed interessato il Prefetto di Milano per la massima vigilanza sulla incolumità ed integrità del patrimonio archivistico della Regione Lombarda, cui esso si riferisce, e per le più sollecite e concrete proposte in ordine alla scelta di nuovi locali, che, per ovvie ragioni, non è molto facile ottenere.

Nel contempo, secondando le proposte del Soprintendente di quell'Archivio, ha segnalato al Ministero delle Finanze la necessità di ottenere la concessione dell'area della Villa Reale, cui l'onorevole interrogante allude, per la immediata costruzione di appositi padiglioni, allo scopo di trasferirvi le carte di S. Eustorgio.

In data recente sono stati prospettati ancora una volta tali impellenti bisogni al detto Mini-

stero, che si è avuto cura, in pari tempo di sollecitare anche per fornire quegli elementi di risposta, più concreti ed esaurienti, che per il momento non si è in grado di dare.

Il Sottosegretario di Stato

CASERTANO.

VICINI. — Al ministro della giustizia per sapere se non creda necessario ed urgente dare soddisfazione alle giuste esigenze di decoro e di prestigio dei magistrati del tribunale di Modena, sottoposti ad inchiesta in seguito a denunce ispirate da spirito di parte.

RISPOSTA. — Tra gli ultimi di agosto ed i primi di settembre dello scorso anno, 1921, fu riferito a questo Ministero che l'autorità giudiziaria in Modena si era dimostrata inattiva in rapporto a denunce di reati imputati ad individui di parte fascista; che ai detti imputati, se detenuti, era concessa con eccessiva facilità la libertà provvisoria, che qualche magistrato in Modena avrebbe pubblicamente dichiarato essere fascista e di approvare le gesta dei fascisti.

Le informazioni fornite dai capi della Corte di appello esclusero del tutto tali addebiti. Ma poichè anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri veniva riferito che, specialmente in occasione dei dolorosi fatti del 26 settembre, l'azione della Magistratura non si sarebbe dimostrata abbastanza serena ed imparziale, specialmente nei riguardi dei funzionari ed agenti inquisiti, si ritenne opportuno, anche su suggerimento del prefetto di Modena, data la persistente eccitazione degli animi e l'inevitabile influenza delle passioni di parte, inviare sul posto un magistrato superiore, il quale nella sua competenza e coscienza, potesse tranquillare tutti, dando affidamento che la giustizia avrebbe compiuto serenamente tutto il suo dovere.

Tale incarico dal ministro del tempo fu affidato ad un consigliere della Corte di Cassazione di Roma.

L'inchiesta ha innanzi tutto posto in luce che la denuncia pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'opera della Magistratura di Modena traeva origine da dichiarazioni che tale Paolo Bentivoglio, socialista, completa-

mente cieco, avrebbe fatto all'ispettore generale di pubblica sicurezza comm. Sechi, dichiarazioni, secondo le quali in sostanza lo stato d'illegalità e di pubbliche violenze, in cui viveva la provincia di Modena, sarebbe imputabile principalmente a colpa dell'autorità giudiziaria. Il Bentivoglio formulò poi per iscritto il suo pensiero e la denuncia da lui dettata fu rimessa al Presidente del Consiglio.

Lo stesso Bentivoglio, con lettera fatta consegnare al Consigliere inquirente nel giorno 9 novembre, indicò altri testimoni, che si sarebbero utilmente sentiti a conferma della sua denuncia.

Il Magistrato inquirente cominciò intanto con l'esaminare personalmente i registri generali relativi ai reati denunziati all'ufficio del Pubblico Ministero nel 1920-1921 e constatò che erano tutti in regola e che non una denuncia o querela era stata negletta od abbandonata, non un procedimento penale trascurato e che quindi del tutto non conforme al vero risultava l'affermazione del Bentivoglio che centinaia di denunce giacessero negli archivi della Procura del Re da molti mesi senza che avessero avuto alcun seguito.

E non solo il fatto denunziato risultò inesistente, ma anche concorde ed energica fu la smentita opposta alle affermazioni del Bentivoglio da tutta una falange di testimoni uditi, cioè dai componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dei procuratori e da quasi tutti i testimoni dallo stesso Bentivoglio indicati.

Ugualmente inesistenti ed infondate sono risultate tutte le altre accuse mosse dal Bentivoglio circa il corso dei procedimenti penali e l'opera dei magistrati di quel tribunale e quella Regia Procura.

Dalle indagini compiute dal Magistrato inquirente è risultato conformemente anche al convincimento di tutti i testimoni uditi, meno il denunziante Bentivoglio e l'on. Agnini — la cui buona fede sarebbe stata sorpresa da mendaci informazioni a lui date — che non è vera neppure una delle accuse formulate contro i magistrati in Modena, i quali godono la stima dei loro superiori, del foro e della cittadinanza, tanto che con nota del 28 marzo 1922, si è comunicato all'avvocato generale presso la Procura generale della Corte d'appello di Modena,

che il Ministero si compiace che dall'inchiesta sopra indicata siano rimaste escluse tutte le accuse mosse ai magistrati.

Roma, 12 aprile 1922.

Il Guardasigilli

ROSSI LUIGI.

BELTRAMI. — Al ministro delle finanze per sapere se non ritenga opportuno, dopo le obiezioni in merito alla disposizione per l'annullamento delle marche da bollo con perforatura meccanica a data, formulata dalle Camere di commercio ed Associazioni economiche, di far conoscere al pubblico il suo avviso in proposito, per evitare che, nell'imminenza di quella disposizione, rimanga incerto se sarà mantenuta, modificata, rinviata, od anche abrogata.

RISPOSTA. — È da premettere che col Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, non si è fatto altro che attuare la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, valendosi anche delle facoltà conferite al Governo con l'art. 7, n. 1, della legge sulle tasse di bollo 6 gennaio 1910, n. 135.

Il provvedimento della perforazione è stato suggerito dalla necessità di far fronte al dilagare sempre crescente della frode in materia di tasse da bollo, che trova la sua caratteristica attuazione nel doppio uso delle marche, specie di quelle di alto valore, e di assicurare così la rigorosa percezione di diversi tributi che vengono riscossi mediante l'applicazione di marche.

Tale sistema rappresenterebbe una buona garanzia, oltre che per lo Stato, anche per i direttori e proprietari di grandi aziende, poichè col nuovo sistema si viene ad escludere in modo assoluto la possibilità che le marche regolarmente applicate dalle ditte vengano poi staccate e doppiamente usate da terzi.

A seguito di circostanze rappresentate da Camere di commercio e da Enti il Ministero ha ravvisato opportuno rimandare al 1° luglio l'attuazione del provvedimento.

Nel frattempo il Governo esaminerà con la massima attenzione i memoriali e le proposte che pervengono in proposito dalle Camere di commercio e dalle varie organizzazioni commer-

ciali, ben disposto ad introdurre nel suindicato sistema quelle modificazioni che si presentassero conformi ai legittimi interessi dei contribuenti; e, se, del caso, si riserva di concretarle e di renderle di pubblica ragione anteriormente al 1° luglio prossimo.

Il Ministro

BERTONE.

SALMOIRAGHI. — Al ministro del tesoro circa l'avvenuta riduzione nella corresponsione del cambio sulle competenze ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nei paesi a valuta deprezzata.

RISPOSTA. — A riguardo dell'interrogazione rivoltami circa i pagamenti ai funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei paesi a valuta deprezzata, debbo far presente alla S. V. Onorevolissima che la disposizione oggetto dell'interrogazione è contenuta nell'art. 2 del Regio decreto-legge n. 91 del 22 gennaio c. a. Essa fu emanata per la considerazione che il pagamento già prestabilito al ragguglio della sterlina costituiva un troppo vantaggioso trattamento negli Stati nei quali tale valuta non trovava in effettiva circolazione. E mentre per il personale di tutte le altre amministrazioni in missione nei paesi a moneta deprezzata in confronto alla nostra, vengono corrisposte le competenze in valuta italiana, a quello diplomatico, avuto riguardo alle sue funzioni ed alle spese di rappresentanza che deve sostenere, il pagamento è stato stabilito in miglior misura, col cambio cioè sul cambio francese.

Confido che la S. V. Onorevolissima vorrà riconoscere l'equità e l'opportunità di tale trattamento, considerato il forte deprezzamento subito dalla valuta cartacea corrente in Germania, Polonia, Bulgaria, Serbia, Rumenia, e in altri Stati specialmente dalla corona austriaca che ha quasi perduto ogni valore.

Il decreto succitato, emanato di concerto col Ministero degli affari esteri, è inteso appunto a disciplinare le condizioni economiche dei dipendenti funzionari all'estero, in modo più conforme alle attuali difficili condizioni della finanza ed al corso delle valute estere.

Il Ministro

PEANO.

MARTINEZ e PULLÈ. — Ai ministri della guerra e del tesoro circa un aumento dell'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala.

RISPOSTA. — Circa l'interrogazione rivolta dalla S. V. Onorevolissima per l'aumento dell'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala, pregiomi significarle che in considerazione del ristretto numero di tali superstiti il Governo non è alieno del prendere in esame siffatta questione.

Date però le difficili condizioni della finanza, prende riserva sulla misura dell'accennato aumento, ravvisando che quella proposta di lire tremila sia suscettibile di qualche riduzione.

Con distinta osservanza.

Il Ministro

PEANO.

GINORI-CONTI. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri per conoscere con quali criteri sono stati ritirati i porti d'arma di rivoltella a un industriale e ad un capo di stabilimento e se intende ritirarli ad altri cittadini pacifici nei comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Pomarance (prov. di Pisa), nei quali non sono avvenuti incidenti di sorta, nè se ne prevedono.

RISPOSTA. — La revisione delle licenze di porto d'armi e le conseguenti revoche avvengono non soltanto in provincia di Pisa, ma in tutto il Regno e in base a criterii di grande rigore, in vista delle anormali condizioni dell'ordine pubblico e della generale eccitazione degli animi.

La posizione dei signori Cioni e Jughetti, cui l'on. interrogante allude, e che, in un primo tempo, parve non avessero necessità di andare armati è stata ripresa in esame; dopo di che sono state loro rilasciate le licenze che sollecitavano.

Il Sottosegretario di Stato

CASERTANO.

MANNA. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere se creda conforme alle norme regolamentari la deliberazione presa dal Consiglio accademico dell'Università di Roma, la quale sopprime la firma di frequenza da parte dei professori sui libretti d'iscrizione ai corsi universitari.

RISPOSTA. — Il Consiglio accademico della R. Università di Roma, considerando che col grande aumento della popolazione scolastica, è venuta a mancare ai professori la possibilità di controllare efficacemente la frequenza degli alunni alle lezioni, è venuto nella determinazione di sopprimere le attestazioni dei docenti sui libretti universitari, ed ha messo in esecuzione tale sua deliberazione a cominciare dal corrente anno scolastico.

Il Ministero, venuto a conoscenza di questa deliberazione, ha fatto considerare al Rettore dell'Università che gli inconvenienti lamentati dal Consiglio Accademico, se possono servire di base ad una eventuale proposta di riforma al vigente ordinamento, nel senso di non richiedere attestazioni che gli insegnanti non si sentono in grado di fare, non possono d'altra parte giustificare decisioni contrarie a precise norme contenute nel regolamento generale universitario attualmente in vigore, che stabiliscono l'obbligo degli insegnanti universitari di apporre le firme di iscrizione e di frequenza ai corsi. In conseguenza ha invitato il Rettore ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro

ANILE.

SANARELLI. — Al ministro del tesoro per sapere se, nell'interesse dei detentori italiani di titoli stampigliati di rendita della cessata monarchia austro-ungarica, non creda di dover affrettare la emissione del decreto che dovrà disciplinare le modalità della conversione dei titoli suddetti in titoli di rendita italiana.

RISPOSTA. — I provvedimenti invocati nell'interesse dei detentori italiani di titoli stampigliati di rendita della cessata monarchia austro-ungarica sono stati già emanati da tempo.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1922

Con Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, fu disposta la conversione dei titoli del Debito pubblico prebellico austriaco stampigliati dal Governo italiano, in titoli del VI Prestito Nazionale 5 per cento; con decreto ministeriale del 1° febbraio 1922, n. 149-926, si stabilirono le norme per la esecuzione della operazione, a decorrere dal 1° marzo u. s. fino al 15 di aprile corrente.

La conversione procede regolarmente tanto nelle nuove quanto nelle vecchie provincie del Regno.

Il Ministro

PEANO.

Licenziato per la stampa il 16 maggio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

